SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1991, n. 42.

Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per nuove attività. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, essa può essere calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al comma 1.

3. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

Art. 2.

1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzate, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie;

b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie.

2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991. Per le obbligazioni convertibili il contributo statale è erogato fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione o alla scadenza delle obbligazioni.

3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili, di cui al comma 1, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione è iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono considerati quali conferimenti dello Stato ai predetti enti.

5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.

6. Agli interventi nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una quota non inferiore all'80 per cento della somma di cui al comma 1 risultante disponibile a seguito della detrazione per il risanamento delle perdite della siderurgia tenendo conto dell'esigenza di coordinare gli interventi stessi con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. L'IRI dovrà destinare la somma di lire 170 miliardi alla realizzazione di investimenti sostitutivi di quelli previsti dal decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 389. L'erogazione, per quote semestrali, della somma predetta è subordinata alla presentazione e alla effettiva realizzazione dei relativi progetti, che dovranno riguardare il settore manifatturiero e della ricerca scientifica, ed essere localizzati nell'area di Gioia Tauro e nella Locride.

Art. 3.

1. È comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'articolo 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.

Art. 4.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui agli articoli 1 e 2.

2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

3. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli investimenti degli enti di gestione per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.

5. La erogazione dei fondi è subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno, e dell'osservanza della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Ove tale riserva non risulti osservata, l'erogazione dei fondi è sospesa ai sensi dell'ottavo comma del suddetto articolo. Il Ministro delle partecipazioni statali informa il Parlamento ogni semestre dell'avvenuto accertamento e delle erogazioni effettuate in base ad esso.

Art. 5.

1. In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle socità controllate, fermi rimanendo gli attuali poteri del Ministro delle partecipazioni statali ed il possesso da parte degli enti stessi della quota di controllo, nonché le disposizioni dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'articolo 751 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Art. 6.

1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.

2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni dagli articoli 2423, 2424, 2425, 2425-*bis* del codice civile e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.

4. Nei bilanci degli enti e nei relativi consolidati di gruppo debbono essere esposti in allegato tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a qualunque titolo erogati — compresi quelli impliciti relativi alla rendita metanifera — nonché le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».

2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2 valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 481/1978 reca: «Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali». L'art. 1-*quinquies* di detto decreto prevede, al primo comma, la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Si trascrive il secondo comma di detto articolo: «Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione e delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso».

— L'art. 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, prevede che: «Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati». L'art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) ha prorogato, fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni di cui innanzi.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 12. — Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente art. 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensanti da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo art. 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'art. 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno».

— Il D.L. n. 235/1981 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981) reca: «Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria».

— Per il titolo della legge n. 64/1986 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore) è riportato in nota all'art. 2. Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge citata:

«Art. 13. — È costituita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del "Fondo" di cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla commissione:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del "Fondo" di cui all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2».

— L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 107 *(Riserva di investimenti pubblici)*. — Fino al 31 dicembre 1980 [termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986, *n.d.r.*] è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti di capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980 [termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986, n.d.r.] gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.a. effettua:

a) i nuovi interventi dall'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell'art. 2 settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.a. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera *a*) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga, esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

La ripartizione dei fondi cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.

La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva):

«Art. 3. — Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D.L. n. 3176/1923 (Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili):

«Art. 1. — I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del governo del Re.

Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o enti pubblici italiani o a società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.

In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.

È data facoltà al governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.

I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.

Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i dieci anni.

Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.

Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.

Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline), secondo norme da stabilirsi dal commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi».

— Si trascrive il testo dell'art. 751 del codice della navigazione:

«Art. 751 (*Nazionalità dei proprietari di aeromobili italiani*). — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano;

b) a cittadini italiani;

c) a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani.

Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana».

Note all'art. 6:

— Il libro quinto, capo quinto, del codice civile (delle società per azioni) reca all'art. 2423 norme sulla redazione del bilancio; all'art. 2423 sul contenuto del bilancio; all'art. 2425 sui criteri di valutazione; all'art. 2425-*bis* sul contenuto del conto profitti e perdite.

— Il D.P.R. n. 137/1975 reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito». L'art. 1 del decreto citato, in particolare, disciplina il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1914):

Presentato dal Ministro delle partecipazioni statali (FRACANZANI) il 23 ottobre 1989.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'8 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 13, 19 dicembre 1989; 1° febbraio 1990.

Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 1990 (atto n. 1914/*A* - relatore sen. ANDREATTA).

Esaminato in aula il 28 febbraio 1990; 3 aprile 1990 e approvato il 4 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4730):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 12 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, VI e X.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 18 aprile 1990; 10, 16, 23 maggio 1990; 14, 20 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede referente, il 20 giugno 1990.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 5 luglio 1990.

Esaminato in aula il 27 settembre 1990; 4 ottobre 1990; 20, 21 dicembre 1990; 23 gennaio 1991 e approvato il 24 gennaio 1991.

91G0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1990.

Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto scuola per il triennio 1990-92.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormante rappresentative;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre determinare per il comparto «scuola» il contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1990-92 in ragione di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio;

Ritenuto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre provvedere, entro il primo trimestre di ogni triennio, alla ripartizione delle predette aspettative tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, sentite le organizzazioni interessate;

Considerato che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in attività di servizio nella «scuola» primaria, secondaria ed artistica ammonta complessivamente a n. 1.141.136 unità, come accertato, in base ai dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione, dall'ultima rilevazione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1990 riguardante la determinazione e la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «scuola» per i trienni 1984-86 e 1987-89;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 8 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale della «scuola»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Vista la circolare 19 gennaio 1990, n. 42257/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1990, concernente l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto «scuola»;

Viste le note n. 25034 del 20 luglio 1989, n. 3837 del 13 dicembre 1989, n. 12827 del 5 maggio 1990, n. 16001 del 21 luglio 1990, n. 16060 del 24 luglio 1990, n. 369 del 10 agosto 1990 e n. 784 del 30 agosto 1990, e gli atti in esse richiamati, trasmesse dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento alle circolari-direttive in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati pervenuti con le predette note del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle citate circolari-direttive;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei dipenenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stabilito, per il triennio 1990-92, in complessive duecentoventotto unità.

Art. 2.

Ai fini della attribuzione del contingente delle aspettative di cui all'art. 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «scuola» di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate nel preambolo, sono le seguenti:

a) Feder/Scuola/CISL;

b) CONFSAL/SNALS;

c) CGIL/Scuola;

d) UIL/Scuola;

e) Federazione sindacale GILDA/UNAMS, in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 ed in considerazione degli scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla predetta direttiva-circolare del 28 ottobre 1988 della sua consistenza in rapporto alle altre organizzazioni sindacali del comparto e dell'aggregazione tra il personale operante nel comparto «scuola» con conseguente prospettiva di tendenziale crescita della consistenza rappresentativa.

Art. 3.

Il contingente di cui all'art. 1 è così ripartito tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate, ai fini dell'attribuzione del predetto contingente, nell'art. 2:

a) ottantadue unità alla Feder/Scuola/CISL (nelle sue componenti SISM e SINASCEL);

b) settanta unità alla CONFSAL/SNALS;

c) cinquanta unità alla CGIL/Scuola;

d) ventuno unità alla UIL/Scuola;

e) cinque unità alla Federazione sindacale GILDA/UNAMS (nelle sue componenti GILDA, U-NAMS e COSSMA).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 203

91A0772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468, del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° febbraio 1991, al prezzo di emissione di L. 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, un miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1991 e l'ultima il 1° febbraio 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1996 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 2,75% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° febbraio 1991, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 1° febbraio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991 valutati in lire 315.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1991
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 277

91A0775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 novembre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, nonché autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per particolari contratti, secondo quanto richiesto dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 9 agosto 1989, 16 ottobre 1989 e 21 dicembre 1989 presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore nonché l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per l'emissione di specifici contratti di assicurazione sulla vita;

Viste le lettere n. 924193 del 15 novembre 1989, n. 021117 del 29 marzo 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) condizioni di polizza da utilizzare esclusivamente per la emissione di contratti collettivi riguardanti la previdenza integrativa dei dipendenti della Commercial Union vita S.p.a. e delle rappresentanze generali per l'Italia della Commercial Union p.l.c. e Northern Insurance Company, stipulati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e di successivi accordi sindacali aziendali.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti la SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di cui al precedente art. 1

Art. 3.

La Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutti i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dai dipendenti della Commercial Union vita S.p.a. e delle rappresentanze generali per l'Italia della Commercial Union p.l.c. e Northern Insurance Company.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0742

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla L'Abeille vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 19 marzo 1990 de L'Abeille vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte

senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22579 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate da l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0743

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 febbraio e 15 marzo 1990 della Commercial Union vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22587 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0744

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 marzo 1990 della Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22618 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Meie vita - Società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0745

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Lavoro e sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 febbraio e 20 aprile 1990 della Lavoro e sicurtà S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22698 del 26 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Lavoro e sicurtà S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0746

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 19 marzo 1990 de La Venezia assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22577 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0747

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Allsecures vita - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 e 19 marzo 1990 della Allsecures vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22577 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della sierodiagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0748

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'assurance sur la vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 marzo 1990 della rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'assurance sur la vie, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22571 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Euravie - Compagnie Européenne d'assurance sur la vie, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0749

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 febbraio e 20 aprile 1990 de L'Italica-Dival vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22699 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0750

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Nationale Suisse vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 marzo 1990 della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22616 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0751

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazione e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 marzo 1990 del F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazione e riassicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22571 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dal F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazione e riassicurazioni, con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0752

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 16 maggio e 13 settembre 1990 de La Previdente assicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 23192 del 4 ottobre 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0753

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 aprile 1990 della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22570 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0754

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 10 aprile 1990 della Helvetia vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate,

nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22586 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0755

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Cardif - Société Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 12 aprile 1990 della Cardif - Société Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22589 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Cardif - Société Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0756

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 13 al 17 dicembre 1990: ufficio del registro di Noto a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

in data 31 dicembre 1990: ufficio del registro di Albano Laziale, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 8 gennaio 1991: conservatoria dei registri immobiliari e uffici del registro: atti pubblici, atti privati, successioni e atti giudiziari, bollo e demanio di Bologna per la partecipazione a una manifestazione di sciopero per lutto cittadino di gran parte del personale in servizio presso i menzionati uffici;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

DAL 13 AL 17 DICEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Noto.

IN DATA 31 DICEMBRE 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro di Albano Laziale.

IN DATA 8 GENNAIO 1991

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Bologna;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;
ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0796

DECRETO 14 febbraio 1991.

Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, recante norme di attuazione della legge 19 marzo 1983, n. 72, le cui disposizioni, nella parte in cui risultano compatibili con la legge n. 408 del 1990, vengono recepite nel presente decreto;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Modi e termini della rivalutazione

1. Le società e gli enti indicati nell'art. 1 della legge nonché i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi il bilancio o il rendiconto, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 1° gennaio 1991.

2. Gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1980, n. 218, possono eseguire la rivalutazione anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel comma precedente.

3. I soggetti indicati nell'art. 5, comma 2, che ai fini delle imposte sul reddito fruiscono di regimi semplificati di contabilità, possono eseguire la rivalutazione nel prospetto di cui allo stesso art. 5, comma 2, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione stessa scade successivamente alla data del 1° gennaio 1991.

Art. 2.

Beni rivalutabili

1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'art. 1 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente

ammortizzati, tuttora posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel relativo bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Ai fini della rivalutazione i beni si intendono posseduti se risultanti dalle suindicate scritture contabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. La rivalutazione può avere per oggetto anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, a condizione che i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

4. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

5. Per i beni provenienti da società fuse o incorporate si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

Art. 3.

Azioni e quote

1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento, ai fini del quale si tiene conto anche delle azioni o quote non rivalutabili di cui al seguente comma, deve sussistere ininterrottamente almeno dalla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989.

2. Non possono essere rivalutate se iscritte in bilancio per un valore superiore al costo dell'azienda o complesso aziendale conferito, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, le azioni e le quote ricevute a fronte di conferimenti aziendali effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, ovvero le corrispondenti plusvalenze, nel caso in cui le riserve siano state utilizzate per la copertura di perdite di esercizio o imputate ad aumento del capitale sociale, con le modalità previste nell'art. 8 della legge.

3. La rivalutazione delle azioni e delle quote di cui al precedente comma è tuttavia ammessa per la parte di costo corrispondente a conferimenti o versamenti fatti alla società concentrataria successivamente alla operazione agevolata.

4. Non possono in nessun caso essere rivalutati i titoli di ogni specie diversi dalle azioni né le quote consortili e associative, le quote di associazione in partecipazione, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e similari.

Art. 4.

Fabbricati

1. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società, da enti o da imprese individuali che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società, dall'ente o dall'impresa che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

2. L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base all'atto costitutivo e in mancanza, e in ogni caso per le imprese individuali, in base alle risultanze dei registri delle camere di commercio e all'attività effettivamente esercitata.

Art. 5.

Rivalutazione per categorie omogenee

1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, nel prospetto di cui all'art. 5, comma 2, della legge.

2. Le azioni devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore in conformità ai criteri di cui all'art. 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per le quote, la rivalutazione si effettua distintamente in relazione a ciascuna società controllata o collegata.

3. I beni materiali ammortizzabili devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, salvo quanto disposto nel successivo comma 4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.

4. Gli immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, indipendentemente dal requisito di strumentalità, si considerano appartenenti a due distinte categorie omogenee.

5. La rivalutazione di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.

6. I soggetti che si avvalgono delle modalità di rivalutazione previste dalla legge non possono, neanche in parte, procedere a rivalutazione secondo i criteri ordinari.

Art. 6.

Limite economico della rivalutazione

1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma dell'art. 1 della

legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

2. Le azioni non quotate in borsa o non ammesse al mercato ristretto e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore del patrimonio netto della società partecipata.

Art. 7.

Effetti fiscali

1. Il nuovo valore dei beni risultante dalla rivalutazione eseguita si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, con le variazioni derivanti dalle disposizioni dei seguenti commi.

2. Le quote di ammortamento dei beni rivalutati, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito, fino ad esaurimento dello stesso, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la rivalutazione è stata eseguita. Le maggiori quote di ammortamento finanziario non dedotte nei tre esercizi anteriori a quello suindicato, vanno portate in aumento di quelle deducibili a partire dall'esercizio stesso in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

3. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'art. 67, comma 7, del T.U.I.R., ricorrendo la condizione ivi prevista, possono essere commisurate, nel limite del 5%, ai nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati a partire dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la rivalutazione è stata eseguita.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo della legge, si applicano anche quando le ipotesi ivi indicate hanno per oggetto azioni o quote di cui all'art. 1 della legge stessa; le stesse disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di destinazione delle azioni o quote al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

5. Per gli enti e le società conferitari che si sono avvalsi della legge 30 luglio 1990, n. 218, gli esercizi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge, si computano a decorrere da quello nel cui bilancio o rendiconto la rivalutazione è stata eseguita dal conferente, nei cui confronti non si applica la disposizione dell'art. 3, comma 4, secondo periodo, della legge.

Art. 8.

Saldo attivo di rivalutazione

1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o nel prospetto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

2. Il saldo attivo di cui al comma precedente, accantonato in una speciale riserva ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge e aumentato dell'imposta sostitutiva, può essere affrancato a norma dell'art. 8, comma 1, della legge stessa; in tal caso non si applicano al soggetto che ha effettuato la rivalutazione le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 4 della legge e il maggior valore risultante dalla eseguita rivalutazione viene riconosciuto, ai fini fiscali, indipendentemente dal limite temporale previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge medesima.

3. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo della legge, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione va aumentato dell'imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore dei beni che hanno formato oggetto delle ipotesi medesime.

4. Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del comma 2 del citato art. 4 ed a quelle iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0810

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 febbraio 1991.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346 ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alle somme del Fondo speciale per la ricerca applicata con vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, comma 3, riserva alla formazione di ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore al 10% delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attivazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 4 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca per l'ambiente per un ammontare complessivo di lire 229,453 miliardi, di cui 207,453 miliardi di lire per attività di ricerca e 22 miliardi per attività di formazione, nonché, in particolare, il comma 3 ed il punto *C)* dell'ultimo comma;

Considerato che nella definizione degli specifici oggetti contrattuali relativi alle tematiche di ricerca si è tenuto conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera del 4 dicembre 1990 — per l'attivazione di contratti per un ammontare globale massimo di 229,453 miliardi di cui 207,453 miliardi per attività di ricerca e 22 miliardi per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

AREA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DA TRAFFICO

Tema 1 - Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l'ottimizzazione dei motori e dei carburanti.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di soluzioni tecnologiche innovative per motori a scoppio di autoveicoli, alimentati da carburanti diversi, per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'ambiente e pericolose per la salute dell'uomo, e atte a migliorare le condizioni di efficienza nel tempo. Sviluppo di metodologie di progettazione avanzate per componenti motoristici, di aspirazione e scarico per l'abbattimento all'origine di emissione di rumore. Sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di carburanti ottimizzati ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico. Valutazione della rispondenza in termini costo/benefici delle soluzioni tecnologiche sviluppate rispetto a quelle in uso. Verifica della trasferibilità su scala industriale dei processi messi a punto. Validazioni tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di almeno tre soluzioni motoristiche, quali iniezioni innovative, nuove camere di combustione, sistemi di alimentazione policarburanti, anche in riferimento a veicoli per trasporto pubblico, in grado di assicurare la rispondenza alle più rigorose normative internazionali, per quanto attiene la protezione dell'ambiente e della salute, e di ridurre i rischi di diminuzione di efficienza dovuti ad usura ed a non corretta manutenzione. Realizzazione dei relativi prototipi. Validazione funzionale e di impatto ambientale mediante campagne di prove significative simulanti le più severe condizioni di esercizio e valutazione economica in termini costo/prestazioni;

sviluppo di metodologie di progettazione avanzata per componenti motoristici di aspirazione e scarico, al fine di ridurre all'origine l'emissione di rumore. Validazione delle metodologie sviluppate attraverso la realizzazione a livello prototipo di almeno due componenti significativi. Verifica sperimentale dei prototipi mediante prove in sala motori e di flotta in termini di funzionalità e di riduzione dell'emissione di rumore;

sviluppo e/o ottimizzazione di processi per la produzione di carburanti ottimizzati ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico. In particolare devono essere considerati processi per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo e di aromatici, anche mediante oligomerizzazione di olefine C3 e C3/C4 su catalizzatori zeolitici; per la rimozione del benzene attraverso conversione mediante alchilazione su catalizzatori zeolitici, utilizzando agenti alchilanti diversi quali olefine, alcoli, paraffine, nonché per la produzione di nuovi additivi alto ottanici e alto cetanici. Verifica sperimentale mediante prove in sala motori e di flotta, anche utilizzando le nuove soluzioni motoristiche messe a punto, delle caratteristiche prestazionali dei carburanti studiati e loro ottimizzazione in base alla misura delle emissioni di inquinanti e microinquinanti e delle emissioni evaporative. Verifica della trasferibilità su scala industriale di processi messi a punto e loro valutazione in termini costo/prestazioni e di impatto ambientale, anche con riferimento ai reflui di lavorazione.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i diciottomila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, in grado di trattare i problemi connessi alla ottimizzazione della combustione nei motori alternativi. Sviluppo di competenze nella modellistica matematica di simulazione dei processi di combustione e di propagazione di fiamma nei motori alternativi, e nei relativi sistemi di gestione e controllo elettronico. Approfondimenti sulle problematiche di produzione e raffinazione dei carburanti, nonché sulle tecniche di valutazione delle prestazioni di nuovi carburanti e della loro incidenza sulle emissioni di agenti inquinanti. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i milleduecento milioni di lire.

Tema 2 - Metodologie e sistemi di controllo dell'affidabilità e dello stato di manutenzione degli autoveicoli.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di sistemi ed apparecchiature elettronici per la rilevazione ed il controllo, su autoveicoli dotati di motori a scoppio, delle emissioni allo scarico, in grado di individuare le cause delle eventuali irregolarità di funzionamento. Tali dispositivi devono essere di facile gestione per consentirne l'utilizzo a diverse categorie di utenti. Validazione funzionale dei sistemi realizzati. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo di metodologie per la misurazione dei parametri chimico-fisici che, opportunamente integrati, risultino significativi per garantire il buon funzionamento dei motori al fine di ridurne le emissioni inquinanti;

sviluppo di una apparecchiatura elettronica di controllo, trasportabile e di facile gestione, per le verifiche del motore in relazione agli effetti inquinanti, in grado di individuare anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare. Realizzazione a livello di prototipo e validazione funzionale mediante campagne di prove significative;

sviluppo di un sistema di controllo da installare a bordo dei veicoli, atto a segnalare le anomalie di funzionamento influenzanti la qualità delle emissioni allo scarico. Realizzazione a livello di prototipo e validazione funzionale mediante campagne di prove significative.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i diecimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei fenomeni chimico-fisici connessi alla combustione nei motori alternativi, alle metodologie e tecniche di rilevamento dei parametri di funzionamento più influenti sulle emissioni nocive nei gas di scarico. Acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e messa a punto di sistemi e di apparecchiature elettroniche di controllo, anche in continuo ed installabili a bordo degli autoveicoli, per il monitoraggio delle anomalie di funzionamento influenzanti la qualità delle emissioni allo scarico. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i settecento milioni di lire.

AREA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DA PRODUZIONE DI ENERGIA

Tema 3 - Miglioramento delle caratteristiche dei combustibili.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di combustibili «puliti» per la produzione di energia che consentano di ridurre le emissioni di inquinanti, direttamente a monte della combustione. Definizione di nuovi processi di raffinazione e/o ottimizzazione di quelli esistenti per la produzione di olio combustibile a basso tenore di zolfo, nonché di nuove tecnologie atte a ridurre il contenuto di metalli pesanti nei distillati e negli olii combustibili. Messa a punto di tecnologie innovative per la produzione ed uso di miscele acqua-carbone finalizzate all'abbattimento delle emissioni di biossido di zolfo. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo di tecnologie per la produzione di olii combustibili a basso tenore di zolfo ed a ridotto contenuto di metalli pesanti, attraverso la messa a punto di processi di desolforazione diretta dei residui ottenuti dalla distillazione a pressione atmosferica e sottovuoto, nonché di processi di demetallizzazione. Produzione dei combustibili «puliti» a livello pilota e validazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e della loro competitività in termini di costo/prestazioni nei confronti di quelli in uso, anche tenendo conto del contenimento dell'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità dei processi su scala industriale;

individuazione di nuovi additivi e/o ottimizzazione di quelli esistenti per la formulazione ottimale di miscele acqua-carbone, al fine di ridurre le emissioni di biossido di zolfo. Caratterizzazione completa, anche tossicologica, delle emissioni da combustione delle miscele acqua-carbone «beneficiate» e verifica della economicità complessiva di utilizzazione delle miscele stesse, nei cicli di produzione dell'energia, rispetto agli altri combustibili in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i novemilaquattrocentocinquantatre milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo e messa a punto di processi di deasfaltazione, demetallazione e hydrocracking di frazioni petrolifere pesanti; allo sviluppo di modelli cinetici dei processi che consentano la previsione dei risultati attesi nei trattamenti di una data carica; alla caratterizzazione delle cariche in termini di pseudo-componenti e dei

prodotti ottenuti in termini di emissioni inquinanti attese; alla ottimizzazione dei trattamenti di «beneficiation» del carbone al fine di ridurre le emissioni; allo sviluppo di modelli di combustione delle miscele acqua-carbone e alla loro taratura sulla base di prove di combustione in caldaia di taglia industriale; allo studio dell'efficacia tecnica ed economica di sorbenti della SO_2 da impiegare come additivi nella formulazione delle miscele. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 4 - Ottimizzazione dei cicli di impianto.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di prototipi di piccoli impianti di combustione utilizzanti tecnologie innovative, quali la combustione multistadio, la ricircolazione dei prodotti di combustione, i bruciatori a fibre ceramiche, le emulsioni con acqua di combustibili liquidi, in grado di ridurre la formazione e l'emissione di inquinanti durante il processo di combustione. Sviluppo e messa a punto di camere di combustione per turbine a gas ad alta temperatura che consentano di ottenere sia un elevato rendimento energetico sia un elevato abbattimento delle emissioni inquinanti. Sviluppo delle tecnologie di gassificazione del carbone integrate con ciclo combinato gas-vapore e validazione tecnico-economica. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto, a livello prototipo, di almeno due tipologie di impianti di combustione di piccola e/o media taglia che consentano di ottenere un elevato abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto e di particolato, mediante l'utilizzazione di tecnologie innovative, quali la combustione multistadio, la ricircolazione dei prodotti di combustione, l'impiego di bruciatori a fibre ceramiche per combustibili gassosi, le emulsioni con acqua di combustibili liquidi. Validazione degli impianti realizzati in termini di costo/prestazioni e mediante prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale;

messa a punto, a livello prototipo, di una camera di combustione innovativa per turbine a gas ad alto rendimento energetico e bassa produzione di inquinanti. La nuova camera di combustione deve consentire un elevato abbattimento delle emissioni di prodotti inquinanti mediante l'adozione di nuove tecnologie quali la premiscelazione combustibile-aria, la combustione a più stadi, i bruciatori multipli abbinati, i sistemi di iniezione di acqua o di vapore. La camera di combustione deve inoltre garantire elevate temperature di ingresso in turbina al fine di ottenere rendimenti energetici più elevati. Validazione della camera in situazione reale di utilizzo sotto l'aspetto dell'economicità di gestione e della riduzione dell'impatto ambientale; verifica in termini costo/benefici;

messa a punto di tecnologie di gassificazione del carbone integrate con ciclo combinato gas-vapore a ridotto impatto ambientale. In particolare, devono essere sviluppate nuove tecnologie per la gassificazione in grado di ottenere gas a basso tenore di inquinanti, utilizzando soprattutto carboni ad alto contenuto di zolfo. Lo sfruttamento del gas mediante ciclo combinato deve, inoltre, consentire una resa energetica globale superiore agli impianti convenzionali ed una riduzione dell'impatto ambientale. Validazione su un impianto di dimensioni adeguate allo scopo e verifica tecnico-economica della sua trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i quindicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo di camere di combustione a bassa produzione di inquinanti; alla modellistica di combustione ed alla relativa taratura mediante campagne sperimentali; allo studio della cinetica di formazione di inquinanti quali gli NO_X ed il CO in presenza di acqua o vapore. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i milleduecento milioni di lire.

Tema 5 - Depurazione dei fumi per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato.

Oggetto della ricerca:

Ottimizzazione di tecnologie convenzionali e sviluppo di sistemi innovativi per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto, con particolare riferimento ai sistemi di tipo rigenerativo e/o catalitico ed ai sistemi che consentano una più facile integrazione tra sistema di desolforazione e sistema di denitrificazione dei fumi. Sviluppo di nuove tecnologie di filtrazione ad alta temperatura. Validazione dei processi e dei sistemi messi a punto a livello impianto pilota, anche con prove di impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, e verifica della loro trasferibilità su scala industriale. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e messa a punto su impianto pilota, mediante l'ottimizzazione di tecnologie convenzionali di denitrificazione catalitica, di un processo che consenta di trattare fumi ad elevato tenore di ossidi di zolfo, evitando lo sporcamento delle superfici di trasmissione del calore con solfati e solfiti di ammonio. Sviluppo di processi innovativi di rimozione simultanea di ossidi di zolfo e di azoto, generanti anche acido solforico di qualità tale da essere direttamente commerciabile. Validazione dei

processi messi a punto in termini di costo/prestazioni, anche in relazione al contenimento dell'impatto ambientale, e verifica della loro trasferibilità su scala industriale;

ottimizzazione di sistemi di filtrazione dei fumi ad alta temperatura, quali ad esempio filtri a maniche e filtri a letto granulare, compatibili con l'utilizzo di tecnologie innovative di combustione, quali il letto fluido pressurizzato ed i sistemi catalitici, per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto. Validazione su impianto pilota dei sistemi messi a punto, anche con prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i quattordicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati all'ottimizzazione ed allo sviluppo di sistemi di tipo rigenerativo o catalitico per la riduzione di emissioni SO_2 ed NO_x, con particolare attenzione alle problematiche poste dalla diversificazione dei sottoprodotti di processo; all'ottimizzazione ed allo sviluppo di tecnologie di captazione delle polveri e di filtrazione ad alta temperatura. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

AREA CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Tema 6 - Metodologie e tecnologie per la riduzione di impatto ambientale dell'uso di fitofarmaci.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di metodologie e tecnologie, utilizzabili in forma anche integrata, per la razionalizzazione dell'impiego di fitofarmaci a largo utilizzo in colture agrarie di rilevante interesse in termini di produzione e/o di estensione di terreno coltivato, al fine di contenere i rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo, senza alterare il livello qualitativo e quantitativo della produzione considerata. La ricerca deve sviluppare metodologie atte a valutare l'impatto complessivo dei prodotti e mettere a punto appropriate tecnologie di impiego atte a ridurre il rischio, anche attraverso il consistente contenimento dell'utilizzo di fitofarmaci delle diverse categorie in uso in Italia, con particolare riferimento alla possibilità di integrazione con tecnologie mature e con prodotti naturali sicuri, nonché deve mettere a punto nuove attrezzature per lo spargimento dei prodotti e/o ottimizzare quelle attuali, realizzando i relativi prototipi. La ricerca inoltre deve sviluppare e mettere a punto almeno due kits diagnostici, anche di origine biologica, per la valutazione dei residui da contaminazione. Validazione delle metodologie e tecnologie su un campione di almeno sei classi di colture significative e di almeno cinque fitofarmaci in uso in Italia contenenti principi attivi ad elevata potenzialità di rischio, mediante prove di campo con relative valutazioni tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali, ivi incluse quelle relative all'impatto sulle falde e sul sistema idrografico. La ricerca si articola in cinque sottotemi:

messa a punto di metodologie, utilizzabili in forma generalizzata, elaborabile ed integrata, per la valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo dei fitofarmaci impiegati per la difesa delle colture e per la conservazione dei prodotti agricoli. Le metodologie devono consentire la valutazione dell'impiego di fitofarmaci alternativi e/o integrativi, a bassa tossicità e/o di origine naturale, anche prodotti per sintesi chimica. Verifica della validità, su un'ampia casistica di colture, di prodotti agricoli e di fitofarmaci, anche riferiti a più categorie d'uso ed utilizzabili su diverse tipologie di colture;

messa a punto di tecnologie atte a contenere il rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo dell'impiego di fitofarmaci nella coltivazione e nella conservazione dei prodotti agricoli attraverso la razionalizzazione delle modalità d'uso dei prodotti, l'ottimizzazione delle tecnologie in uso, eventualmente migliorando, tra l'altro, le attrezzature agricole esistenti, l'integrazione di tecnologie nuove e mature, l'utilizzo di prodotti naturali. Tali tecnologie devono tendere a ridurre l'impatto, in particolare sul suolo e sulle acque, anche mediante la riduzione dell'uso di prodotti ad alto potenziale di rischio, rispettando gli equilibri della fertilità del terreno e garantendo l'economicità e la qualità della produzione finale. Verifica della validità delle tecnologie messe a punto, anche con prove di campo su un campione di almeno sei classi di colture di larga diffusione e di rilevanza economica, e di almeno cinque fitofarmaci, tra i quali un erbicida ed uno utilizzato in trattamenti post-raccolta, in uso in Italia e contenenti principi attivi ad elevato potenziale di rischio. Tali prove devono includere valutazioni tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali;

messa a punto di nuove attrezzature e/o ottimizzazione di attrezzature esistenti per i trattamenti con fitofarmaci, anche eventualmente integranti altre funzioni utili. Tra l'altro, le apparecchiature devono consentire la distribuzione dei prodotti mirata al bersaglio garantendone l'efficacia, la riduzione o l'eliminazione degli effetti deriva, l'automazione delle varie fasi di lavoro a partire dalla preparazione della miscela. Validazione mediante prove di campo;

messa a punto di almeno due nuovi kits diagnostici, anche di origine biologica, per la valutazione di residui di almeno altrettanti principi attivi su prodotti agricoli,

suolo ed acqua che presentino un rischio elevato per la salute umana e/o l'ambiente. Tali kits devono riferirsi preferibilmente ai principi attivi considerati nel campione definito nella ricerca, nonché devono possedere una elevata sensibilità, fornire una rilevazione quali-quantitativa ed essere sottoposti a validazione in comparazione con le metodologie fisico-chimiche in uso. Inoltre devono avere caratteristiche di semplicità e rapidità d'uso tali da consentirne l'utilizzo corrente da parte delle diverse categorie di utenti interessate;

validazione del sistema messo a punto su un campione rispondente di colture e di fitofarmaci attraverso prove ripetute di campo in situazioni d'uso significative. Prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. Analisi in termini di costo/benefici.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli undicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati prioritariamente alla difesa fitosanitaria delle colture agrarie secondo un approccio multidisciplinare basato su concetti di prevenzione (scelta varietale, rotazione agraria, densità ed epoca di semina, ecc.) e di moderato ed oculato impiego dei mezzi chimici. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i milleduecento milioni di lire.

Tema 7 - Metodologie e tecnologie per la riduzione di impatto ambientale dell'uso di azoto e fosforo.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di metodologie e tecnologie atte a contenere l'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo dell'uso di concimi chimici azotati e fosfatici, a potenziale inquinante, di largo utilizzo nelle attività agricole. La ricerca deve sviluppare metodologie atte a valutare l'impatto dei prodotti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, nonché appropriate tecnologie di impiego idonee a ridurre gli effetti nocivi a tali fini, anche attraverso la diminuzione della quantità del prodotto da impiegare e la possibile integrazione con altri prodotti di origine naturale. Studio dell'integrazione delle nuove tecnologie con quelle mature, eventualmente ottimizzate, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle rotazioni colturali. Messa a punto a livello prototipo di nuove attrezzature e/o ottimizzazione di attrezzature attuali per l'uso dei prodotti considerati. Prove in campo e validazione anche tossicologica, ecotossicologica ed ambientale delle metodologie e delle tecnologie messe a punto, con particolare riferimento all'impatto dei prodotti sulle falde e sul sistema idrografico. La ricerca si articola in quattro sottotemi.

messa a punto di metodologie, utilizzabili in forma generalizzata, elaborabili ed integrate, per la valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, dei concimi chimici azotati e fosfatici. Tali metodologie devono anche consentire la valutazione dell'impiego di fitonutritivi alternativi e/o integrativi di origine naturale in presenza e in assenza di appropriate tecniche di rotazione colturale. Validazione delle metodologie individuate su una ampia casistica di terreni, di colture e di concimi;

messa a punto di tecnologie atte a ridurre l'impatto sull'ambiente, con particolare riguardo alle falde ed al sistema idrografico, e sulla salute dell'uomo, dei concimi chimici azotati e fosfatici di largo utilizzo, a potenziale inquinante, attraverso la razionalizzazione delle modalità d'uso e delle quantità dei prodotti da impiegare, la eventuale integrazione di questi ultimi con altri di origine naturale, l'ottimizzazione delle tecnologie esistenti e l'integrazione di tecnologie nuove e mature. Le tecnologie sviluppate devono tenere conto di tutte le componenti agronomiche ed economiche relative alla fertilità naturale del terreno, alla sua dotazione in macro e micro elementi, alla rotazione colturale adottata. Validazione delle tecnologie messe a punto, anche con prove in campo, su un campione significativo di tipologie dei concimi considerati, impiegati su differenti terreni e per classi di colture di larga diffusione e di rilevanza economica. Valutazioni tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali;

realizzazione a livello prototipo di nuove attrezzature e/o ottimizzazione di attrezzature esistenti per la distribuzione dei prodotti fertilizzanti considerati, curando l'automazione delle varie fasi di lavoro e, eventualmente, integrando altre funzioni utili. Validazione mediante prove in campo;

validazione del sistema messo a punto su un campione rispondente di terreni, di colture, di fertilizzanti attraverso prove ripetute di campo in situazioni d'uso significative. Prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. Analisi in termini costo/benefici.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli undicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alle problematiche relative alla fertilizzazione delle colture agrarie con approfondimento degli aspetti legati all'uso dei fertilizzanti organici, alla fertilità naturale dei terreni, alla rotazione agraria, al faziona-

mento della fertilizzazione in funzione degli stadi vegetativi delle colture, all'influenza della somministrazione dei fitonutritivi sulla qualità del prodotto finale, al tipo di lavorazioni meccaniche del terreno. Sviluppo di competenze nei metodi, tecniche e tecnologie per la valutazione dello stato nutrizionale delle colture e per la distribuzione ed applicazione dei fitonutritivi I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i milleduecento milioni di lire.

Tema 8 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi da allevamenti zootecnici intensivi.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di metodologie, tecnologie ed apparecchiature atte a ridurre, in limiti non pericolosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo, le emissioni di rifiuti solidi e liquidi e di odori da allevamenti suinicoli di dimensioni mediograndi. Sviluppo delle tecniche, anche biologiche, di trattamento dei rifiuti per il riutilizzo in agricoltura e, per quelli non utilizzabili, per un'immissione non nociva nel sistema ambientale. Messa a punto delle relative apparecchiature a livello prototipo. Sviluppo di appropriati sistemi di controllo in continuo atti a fornire al sistema pubblico preposto le opportune informazioni sul regolare andamento dello smaltimento e sugli eventi casuali di inquinamento. Messa a punto delle metodologie di gestione atte a garantire la perfetta efficienza nel tempo degli impianti. Tecnologie ed apparecchiature devono essere utilizzabili, in forma singola e/o congiunta, in allevamenti esistenti. Prova al vero del sistema e certificazioni a livello tossicologico ecotossicologico e di impatto ambientale. Valutazione sulla possibilità di utilizzo del sistema e/o dei sottosistemi in altre tipologie di allevamento. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo di tecnologie innovative, anche biologiche, e delle relative apparecchiature, a livello prototipo, per il trattamento delle emissioni degli odori e dei rifiuti solidi e liquidi di allevamenti suinicoli di dimensioni medie e grandi, al fine di abbatterne l'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, assicurando in particolare la salvaguardia delle acque anche di falda. Tali tecnologie devono consentire l'utilizzo, almeno parziale, dei rifiuti, anche come componenti di prodotti complessi, nell'attività agricola, tenendo conto degli aspetti economici complessivi, e ridurre l'incidenza inquinante dei rifiuti non utilizzabili, dei residui di quelli trattati, nonché delle emissioni, anche di odori,, nell'aria. Messa a punto di idonee metodologie per la corretta gestione delle tecnologie ed apparecchiature sviluppate, al fine di garantire le informazioni necessarie per la perfetta efficienza nel tempo degli impianti. Sviluppo della integrabilità delle singole tecnologie ed apparecchiature messe a punto, anche in forma modulare, in allevamenti esistenti, valutandone l'efficacia in termini di abbattimento dell'effetto inquinante e di costo/benefici;

messa a punto di un sistema di controllo, caratterizzato da semplicità di uso, che consenta la rilevazione in continuo dei dati sulle emissioni a potenziale capacità inquinante, in grado di garantire la sicurezza dei dati stessi e la loro messa a disposizione al sistema pubblico preposto. Il sistema deve essere utilizzabile anche in impianti esistenti ed essere predisposto per la trasmissione a distanza dei dati;

realizzazione del sistema completo e validazione della funzionalità, anche delle singole parti, attraverso prove al vero da effettuarsi in numero significativo ed in presenza di una pluralità di situazioni rappresentative dei fenomeni inquinanti. Prove tossicologiche, ecotossicologiche, di impatto ambientale e valutazione in termini di costo/benefici. Analisi delle possibilità di utilizzo del sistema e/o di parti dello stesso in altre tipologie di allevamenti zootecnici, anche in relazione agli aspetti economico-gestionali.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i settemilacinquecento milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alle tecniche di pre-trattamento di reflui organici, alla messa a punto di metodologie di processo per l'ottenimento di biomasse composte da miscele ottimizzate di reflui organici, allo studio di sistemi e impianti per l'impiego della tecnica delle fermentazioni semisolide, alla produzione di prodotti finiti ad elevato valore aggiunto a partire da reflui e allo studio e messa a punto di metodi di analisi e di tecniche di impiego dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei reflui. Sviluppo di competenze nello studio e nella implementazione di sistemi di campionamento, nelle tecniche analitiche e nei sistemi computerizzati per il monitoraggio ed il mappaggio degli inquinanti tipici nell'aria, nell'acqua e nel terreno. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

AREA CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE INDUSTRIE MATURE

Tema 9 - Trattamento delle materie plastiche per il riutilizzo quale materia prima nei processi produttivi.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di tecnologie per il riciclo di materie plastiche che si presentino anche sotto forma di rifiuti. In particolare devono essere trattati materiali plastici,

multipolimerici o complessi e materiali plastici contenenti funzioni esterica, ammidica, uretanica o punti di attacco idonei alla depolimerizzazione, come ad esempio atomi di carbonio secondari, quali polistirolo e polipropilene. Devono essere messi a punto i processi per la depolimerizzazione ad oligomeri e la loro trasformazione in nuovi materiali utilizzabili in diversi e/o nuovi settori applicativi. Validazione tecnico-economica dei processi a livello di impianto pilota con verifica di trasferibilità su scala industriale. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e messa a punto di tecnologie, a livello di impianto pilota, per la ritrasformazione di materiali plastici multipolimerici o complessi a base di polimeri termoplastici, quali polietilene, polistirene, polivinilcloruro. Identificazione di più settori applicativi di rilevante interesse produttivo con validazione della economicità dei processi. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale, con particolare riferimento ai reflui di lavorazione;

messa a punto di tecnologie, a livello di impianto pilota, per il recupero di monomeri e/o oligomeri da polimeri contenenti funzioni, quali uretanica, esterica e ammidica, o per la depolimerizzazione di polimeri aventi punti di attacco quali atomi di carbonio secondari, come ad esempio polistirolo, polipropilene. Identificazione di più settori applicativi di rilevante interesse produttivo con validazione della economicità dei processi. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale, con particolare riferimento ai reflui di lavorazione.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli undicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alle problematiche ambientali e specificatamente al riciclo delle materie plastiche. Sviluppo di specifiche competenze sulle proprietà di compatibilità dei materiali polimerici e sulle problematiche connesse allo sviluppo di tecnologie di riciclo di tali materiali. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

Tema 10 - Trattamento disinquinante di scarti industriali, con recupero e riciclo dei metalli contenuti negli stessi.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di tecnologie innovative per il disinquinamento di reflui industriali contenenti metalli pesanti e per il trattamento di scarti metallici inquinati da sostanze tossiche e nocive, al fine di consentire l'utilizzazione dei prodotti recuperati. I nuovi processi devono riferirsi a produzioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti in termini di impatto ambientale. Verifica della validità delle tecnologie, anche in relazione ai residui finali prodotti ed alla salvaguardia dell'ambiente. La ricerca si articola in due sottotemi:

messa a punto di processi innovativi per il trattamento di reflui contenenti metalli pesanti, quali quelli delle industrie galvaniche, chimiche e metallurgiche, mirati ad ottenere, in luogo degli attuali precipitati fangosi tossici e nocivi, composti metallici allo stato puro riutilizzabili nell'industria. Sviluppo dei processi individuati, a livello di impianto pilota, relativamente ad almeno un settore produttivo rilevante in termini di impatto ambientale e relativa validazione attraverso campagne di prove significative. Verifica della possibilità di utilizzazione dei processi in differenziati contesti produttivi. Validazione tecnico-economica, di impatto ambientale e verifica di trasferibilità su scala industriale;

sviluppo di una tecnologia innovativa per il trattamento dei trasformatori elettrici dismessi, isolati con olio contenente PCB o comunque contaminati da PCB. Tale tecnologia, messa a punto a livello di impianto pilota, deve consentire il disinquinamento dei materiali trattati nel rispetto della salvaguardia ambientale ed il riciclaggio dei metalli recuperati. Verifica della possibilità di utilizzazione dei processi, anche per altre classi di materiali contaminati da PCB. Validazione tecnico-economica e verifica della trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i dodicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e di tecnici di ricerca altamente qualificati con specifica competenza nel settore chimico-fisico in grado di sviluppare tecnologie innovative per la separazione di composti metallici da matrici diverse ai fini del loro recupero, di trasferire i risultati della sperimentazione ai comparti industriali interessati e di apportare ai cicli produttivi le eventuali modifiche ritenute funzionali all'ottimizzazione del processo di recupero e riutilizzo. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 11 - Riduzione delle emissioni da produzioni siderurgiche attraverso tecnologie innovative per il trattamento ed il recupero dei reflui.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di tecnologie innovative per la riduzione e/o la depurazione dei reflui siderurgici, con particolare riferimento ai processi primari del ciclo integrale di

produzione, ma trasferibili anche in differenziati contesti produttivi quali ad esempio quello metallurgico, meccanico e della siderurgia del ciclo elettrico. Messa a punto, su un impianto pilota, dei processi per il trattamento delle acque reflue di stabilimento siderurgico e dei fanghi residui del ciclo di produzione, in grado di assicurare un più efficace abbattimento delle sostanze inquinanti rispetto ai sistemi attualmente utilizzati e di consentire la riutilizzazione, anche parziale, dei prodotti di recupero come materie prime sia all'interno del ciclo siderurgico, sia in altri processi industriali. Ottimizzazione dei processi in uso negli impianti di agglomerazione per ridurre le emissioni di inquinanti. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di almeno una tecnologia, a livello di impianto pilota, integrabile nei cicli di lavorazione in uso ed in grado di consentire la rimozione dei composti azotati presenti nei reflui siderurgici, con particolare riferimento alle acque reflue di cokeria ed alle acque di decapaggio. Validazione tecnico-economica delle tecnologie realizzate. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale con particolare riferimento ai residui di trattamento e valutazione della trasferibilità su scala industriale;

messa a punto di almeno una tecnologia, a livello di impianto pilota, integrabile nei cicli di lavorazione in uso, in grado di assicurare il trattamento e lo smaltimento dei fanghi del ciclo primario siderurgico e/o dei fanghi oleosi. Il trattamento deve consentire l'ottenimento di prodotti riutilizzabili nei cicli produttivi. Validazione tecnico-economica delle tecnologie realizzate e verifica della loro trasferibilità su scala industriale, anche in differenti contesti produttivi. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale con particolare riferimento ai residui di trattamento e valutazione della trasferibilità su scala industriale;

definizione di nuove condizioni di processo del ciclo di agglomerazione atte a ridurre le relative emissioni di inquinanti gassosi nell'atmosfera. Validazione delle soluzioni individuate su impianti in uso e verifica tecnico-economica della loro trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i novemila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo dei processi siderurgici, alla chimica fisica dei processi, ai meccanismi di formazione delle emissioni degli specifici impianti, nonché alle tecniche di rilevazione, analisi e controllo di reflui industriali ed al monitoraggio dell'efficienza degli impianti di depurazione. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

Tema 12 - Sviluppo di processi e sistemi per la riduzione degli effetti inquinanti della produzione di alluminio primario.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di processi e sistemi per la produzione di alluminio primario che consentano l'abbattimento degli effetti nocivi per l'ambiente e per la salute dell'uomo. In particolare devono essere messe a punto tecnologie di processo per la riduzione delle emissioni in atmosfera di composti fluorurati, con riciclo degli stessi nel processo elettrolitico Hall-Héroult, e di distillati della pece provenienti dalla produzione di anodi, con combustione degli stessi nel ciclo di cokizzazione. Sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento di rifiuti solidi, quali i fondi catodici provenienti dalla demolizione delle celle di elettrolisi e le scorie di sali esausti della fonderia, con recupero di materie prime. Verifiche tossicologiche-ecotossicologiche e di impatto ambientale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

ottimizzazione delle condizioni del processo produttivo di alluminio primario, attraverso la definizione di nuovi parametri costruttivi ed operativi delle celle di elettrolisi e di nuove soluzioni logistiche degli impianti, al fine di ridurre le emissioni di composti fluorurati. In particolare devono essere sviluppate tecnologie in grado di assicurare una migliore capacità di captazione e di trattamento con allumina fluidificata dei fumi delle celle, di recupero delle sostanze inquinanti e del loro riciclo nel processo elettrolitico, senza incidere negativamente sul processo stesso. Validazione delle tecnologie, messe a punto a livello semi-industriale, in termini di abbattimento dell'impatto ambientale, di salvaguardia della salute degli addetti ai settori operativi, di efficenza e di economicità. Verifica della trasferibilità del processo su scala industriale;

ottimizzazione del processo di produzione degli anodi, mediante la sostituzione dell'attuale ciclo di cokizzazione della pece con un ciclo in grado di utilizzare i distillati per alimentare la combustione interna dei forni di cottura degli anodi, al fine di ridurre drasticamente la produzione di catrame e le emissioni nocive in atmosfera. Validazione funzionale del sistema, a livello semi-industriale, e verifiche tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. Valutazione tecnico-economica e di trasferibilità su scala industriale;

sviluppo di processi innovativi per il trattamento dei fondi catodici provenienti dalla demolizione delle celle di elettrolisi e delle scorie di sali esausti della fonderia. I processi di trattamento devono consentire la riduzione dei rifiuti tossici e l'estrazione di residui utilizzabili quali

materie prime. Validazione dei processi, a livello di impianto pilota, e verifica tecnico-economica e di trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i novemila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alla chimica-fisica applicata, con particolare riferimento alla elettrochimica dei sali fusi, alla dinamica dei fluidi, alla ingegneria di processo ed alla modellistica matematica, in grado di utilizzare gli strumenti informatici per l'automazione ed il controllo dei processi. Sviluppo di specifiche competenze nel trattamento delle emissioni e degli scarti industriali tossici e nocivi, nonché nelle metodiche di analisi tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

AREA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tema 13 - Processi di termodistruzione di rifiuti ad elevata affidabilità e sicurezza.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale che consentano lo smaltimento dei rifiuti a prevalente matrice organica. In particolare devono essere messe a punto tecnologie utilizzanti il sistema ad arco plasma ad altissima temperatura, in grado di trasformare rifiuti solidi e liquidi nei componenti elementari, e di assicurare l'abbattimento degli inquinanti nelle emissioni. Devono, inoltre, essere sviluppate tecnologie atte a consentire lo smaltimento dei rifiuti nei processi del ciclo siderurgico, nonché tecnologie che consentano la combustione di rifiuti solidi e scarti pretrattati in combustori tradizionali di grande potenzialità, in parziale sostituzione del combustibile normalmente in uso, attraverso lo studio di idonei sistemi di pretrattamento e di alimentazione. Tali tecnologie oltre a ridurre i problemi d'inquinamento derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, in termini di protezione dell'ambiente e della salute, devono assicurare l'economicità del processo di smaltimento anche in relazione al costo pubblico del servizio. Validazioni tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale, analisi costo/benefici. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di una tecnologia utilizzante il sistema ad arco plasma ad altissima temperatura in grado di trasformare i rifiuti nei componenti elementari. Tale tecnologia deve consentire lo smaltimento sia di rifiuti liquidi sia di rifiuti solidi, anche pretrattati, assicurando elevate prestazioni di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni. Validazione della tecnologia individuata attraverso la realizzazione di un impianto pilota completo delle idonee apparecchiature per il contenimento delle emissioni e dei dispositivi di controllo dei parametri inquinanti. La progettazione dell'impianto deve risolvere i problemi di sicurezza e prevenzione, anche in relazione alla salvaguardia della salute degli operatori. L'impianto deve essere completo di sistemi di verifica della propria regolarità di funzionamento, nonché di sistemi di controllo in continuo atti a fornire al servizio pubblico preposto le opportune informazioni sul regolare andamento dello smaltimento e sulle eventuali fasi di inquinamento. Prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. Valutazione tecnico/economica, anche in termini costo/benefici e verifica di trasferibilità su scala industriale;

sviluppo di tecnologie innovative per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi mediante l'utilizzo dei processi del ciclo siderurgico. In particolare devono essere messi a punto sistemi di pretrattamento e di alimentazione dei rifiuti in altoforno; atti a garantire il mantenimento delle prestazioni dei processi siderurgici e della qualità dei prodotti, nonché la sicurezza complessiva e la salvaguardia della salute degli operatori. Verifica della fattibilità del processo messo a punto a livello industriale, attraverso una campagna di prove significative per le diverse situazioni operative, con validazioni tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. Valutazione della rispondenza economica anche in termini costo/benefici;

sviluppo di tecnologie innovative che consentano la combustione di rifiuti solidi e scarti pretrattati in combustori tradizionali di grande potenzialità, in parziale sostituzione del combustibile normalmente utilizzato. Il pretrattamento può comprendere anche una fase di gassificazione. In particolare devono essere messi a punto i sistemi di pretrattamento e alimentazione del combustibile non tradizionale che, anche in relazione alle specifiche caratteristiche chimico-fisiche, lo rendano compatibile ad una sua utilizzazione in impianti esistenti, garantendo il mantenimento delle prestazioni del processo di combustione, l'efficienza dell'impianto e la riduzione degli effetti inquinanti, nonché la salvaguardia della salute degli operatori. Messa a punto, a livello industriale, e verifiche attraverso una campagna di prove significative per le diverse situazioni operative e produttive, con validazioni tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali. Valutazione della rispondenza economica anche in termini costo/benefici;

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i diciassettemilacinquecento milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei fenomeni chimico-fisici della combustione ad alta ed altissima temperatura, utilizzante anche aria ionizzata, e con approfondite conoscenze del ciclo siderurgico e dei sistemi di combustione di grande potenzialità. Sviluppo di competenze sulle tecniche di trattamento e manipolazione dei residui tossici e nocivi a matrice prevalentemente organica, sulle metodiche di analisi tossicologica, ecotossicologica ed ambientale, e di controllo della affidabilità e sicurezza dei processi. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

Tema 14 - Sistema mobile per il trattamento dei rifiuti pericolosi.

Oggetto della ricerca:

Realizzazione di un sistema mobile a ciclo integrato utilizzabile in situazioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, prioritariamente a matrice organica, attraverso la messa a punto di tecnologie innovative in relazione alla tipologia dei processi adottati e/o alle prestazioni richieste. Il sistema deve essere montato su container di dimensioni normalizzate per il trasporto su automezzi, deve essere caratterizzato da una capacità di rapida attivazione e disattivazione in situazioni di impiego diversificate, anche critiche, consentendo, possibilmente, anche il risanamento del sito eventualmente contaminato. Realizzazione del prototipo e verifica funzionale del sistema, attraverso campagne di prove significative tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale. La ricerca si articola in due sottotemi:

progettazione di un sistema mobile di smaltimento dei rifiuti pericolosi ad elevata flessibilità di impiego, sia in relazione alle caratteristiche di trasferibilità in caso di emergenza, sia in relazione alla molteplicità delle tipologie di rifiuti da trattare. Per i singoli componenti del sistema devono essere individuate soluzioni tecnologiche innovative atte a migliorarne le specifiche funzioni, nonché a garantirne la rapida messa in funzione e disattivazione. Nel caso di parziale utilizzo di tecnologie già in uso, i relativi processi devono essere opportunamente ottimizzati specie in riferimento alle problematiche di miniaturizzazione e compattamento dei componenti. Il sistema deve prevedere il monitoraggio delle singole funzioni e rispondere alle più rigorose normative internazionali per quanto attiene alla sicurezza dell'impianto e alle misure di prevenzione, in termini di protezione dell'ambiente e della salute;

realizzazione dei singoli componenti atti a svolgere le diverse funzioni, da quella di preparazione dei rifiuti per il trattamento a quella dell'eventuale risanamento del sito contaminato, e verifica della rispettiva capacità operativa. Messa a punto del sistema completo attraverso l'integrazione dei prototipi realizzati e validazione su un campione rispondente di rifiuti, attraverso prove ripetute in situazioni d'uso significative, anche al fine di una valutazione sulla capacità di intervento in situazioni di emergenza e di rapida attivazione. Prove tossicologiche, ecotossicologiche e di impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli ottomila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e di tecnici altamente qualificati, orientati allo studio delle tecniche di trattamento e manipolazione, anche in situazione di emergenza, dei residui tossici e nocivi a matrice prevalentemente organica, con approfondite competenze nelle metodiche di analisi tossicologica, ecotossicologica ed ambientale, e di controllo dell'affidabilità e sicurezza dei processi. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli ottocento milioni di lire.

Tema 15 - Tecnologie per il risanamento dei terreni inquinati.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di tecnologie innovative e/o ottimizzazione di tecnologie e processi esistenti per il risanamento di siti inquinati da rifiuti e/o da cause accidentali, attraverso il trattamento in loco del terreno. In particolare devono essere definite tecnologie atte a consentire sistemi di trattamento, basati su processi di inertizzazione per vetrificazione e su processi biologici, operanti direttamente sul terreno, senza ulteriori interventi meccanici di asportazione delle superfici trattate. Le tecnologie messe a punto devono, tra l'altro, garantire la sicurezza d'uso, in termini di protezione dell'ambiente e della salute, nelle diverse fasi di intervento. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e messa a punto di un processo di vetrificazione di terreni inquinati basato sul riscaldamento per effetto Joule, in cui il terreno rappresenti la resistenza di un circuito elettrico, in grado di raggiungere la temperatura di fusione del suolo trattato e la conseguente formazione di una struttura vetrosa o cristallina stabile. In particolare deve essere messo a punto un circuito elettrico in grado di indurre nel terreno le temperature più rispondenti, anche in relazione alle caratteristiche del sito contaminato ed ai rischi connessi alla eventuale presenza di corpi estranei nel terreno stesso.

Realizzazione, a livello prototipo, di un modulo trasportabile utilizzante il processo sviluppato, completo di sistemi atti ad assicurare la captazione ed il trattamento degli effluenti gassosi che si liberano durante il processo di vetrificazione.Tale modulo deve rispondere alle più severe normative in materia di sicurezza e prevenzione, anche in relazione alla salvaguardia della salute, assicurando, altresì, una rapida attivazione e disattivazione del processo. Validazione del prototipo realizzato, attraverso una campagna di prove significative, per le diverse situazioni operative. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale;

studio di sistemi di tipo biologico per il trattamento in loco di terreni inquinati da elementi diversi, quali idrocarburi e solventi organici, che non prevedano l'asportazione del terreno e l'estrazione preliminare delle sostanze inquinate. Individuazione delle colture batteriche adatte ai diversi tipi di inquinanti, loro selezione e prove di efficienza in laboratorio e in campo. Definizione e relativa validazione, attraverso una campagna di prove significative, dei limiti di applicabilità dei sistemi, anche in relazione agli effetti di lungo periodo, sui terreni, sulla sicurezza dell'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i tredicimilacinquecento milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei fenomeni connessi al passaggio di corrente in mezzi particolari, come i terreni, per la vetrificazione del suolo. Sviluppo di competenze nei sistemi di tipo biologico per il trattamento in loco di terreni inquinati, nella selezione di colture batteriche e nella messa a punto di metodi sperimentali per la loro utilizzazione, nonché nelle metodiche di analisi tossicologica, ecotossicologica ed ambientale, e di controllo della affidabilità e sicurezza dei processi. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

AREA DISPONIBILITÀ DI ACQUA POTABILE

Tema 16 - Sistema sussidiario per la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano in situazioni di emergenza.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto, a livello prototipo, di un sistema sussidiario di un impianto di potabilizzazione che, in presenza di situazioni di emergenza, sia in grado di trattare gli inquinanti non eliminabili dall'impianto primario al fine di ripristinare la potabilità dell'acqua per il consumo umano, minimizzando la interruzione di regolare erogazione in termini di frequenza e di durata. Il sistema deve essere integrabile nell'impianto primario, deve utilizzare tecnologie innovative per il trattamento di almeno tre categorie di inquinanti tra quelli più ricorrenti e più rilevanti per la salute dell'uomo, deve essere attivabile automaticamente attraverso rilevatori meccanici, chimici e/o biologici dei contaminanti. La ricerca si articola in tre sottotemi:

progettazione e realizzazione di una apparecchiatura sussidiaria, integrabile in impianti utilizzanti processi di potabilizzazione ad ampia diffusione, in grado di trattare mediante idonee tecnologie innovative le acque risultanti accidentalmente contaminate da più categorie di inquinanti ad elevato rischio, quali ad esempio organoclorurati, antiparassitari, metalli pesanti. L'apparecchiatura deve garantire il trattamento di almeno tre categorie di inquinanti singolarmente e cumulativamente considerate;

progettazione e realizzazione del sistema di controllo della qualità dell'acqua pre e post trattamento in grado di determinare l'attivazione e la disattivazione in tempo reale dell'apparecchiatura di trattamento in forma automatica e sulla base delle informazioni fornite in continuo da appositi rilevatori. Il sistema deve anche garantire il controllo costante della completa funzionalità propria e dell'apparecchiatura di trattamento, individuando gli eventuali malfunzionamenti al fine di una tempestiva manutenzione e di una eventuale disattivazione;

assemblaggio e messa a punto del prototipo del sistema completo e relativa validazione funzionale attraverso una campagna di prove significative delle diverse condizioni d'esercizio e di presenza degli elementi inquinanti considerati. Verifica di applicabilità del sistema in un impianto di potabilizzazione in esercizio di dimensioni significative.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli ottomila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca altamente qualificati, orientati allo studio chimico-biologico dei fattori di inquinamento delle acque e delle relative metodiche e tecnologie di individuazione, caratterizzazione ed eliminazione. Sviluppo di specifiche competenze sulle problematiche di gestione dei sistemi di distribuzione delle acque, con particolare riferimento agli impianti di trattamento per la potabilizzazione, nonché sui sistemi di controllo di qualità ed automazione di processo. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

AREA SVILUPPO DI TECNOLOGIE SOFT PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE

Tema 17 - Controllo e gestione della qualità dell'aria in aree urbane.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di un sistema integrato di monitoraggio della qualità dell'aria in aree urbane, con particolare riguardo all'inquinamento da traffico veicolare, utilizzante, tra l'altro, tecnologie innovative di rilevamento dati, se del caso appositamente sviluppate e/o ottimizzate. Il sistema deve essere in grado di fornire automaticamente supporto alle decisioni sia in situazioni di emergenza, per azioni tese a limitare con tempestività le cause dell'inquinamento, attraverso la individuazione dei più rispondenti interventi da attuare, sia in situazioni ordinarie, per la individuazione, anche sulla base di cause predeterminabili di alterazione delle normali condizioni, degli interventi a lungo termine, per il risanamento della qualità dell'aria e per la salvaguardia del patrimonio edilizio e monumentale in genere, da attuare nell'ambito della gestione ordinaria ed in relazione a situazioni tendenziali di inquinamento atmosferico ed acustico. Il sistema deve prevedere l'acquisizione di dati ed informazioni sia direttamente dalle reti di rilevamento, sia da sistemi periferici a tali fini operanti, nonché integrarsi con sistemi più ampi, anche a livello nazionale, al fine di fornire ed acquisire i dati opportuni per una gestione integrata dei sistemi considerati. Validazione del sistema attraverso sperimentazioni applicative su di un campione significativo di tipologie di situazioni, specie per quanto attiene la verifica della funzionalità delle soluzioni proposte a supporto delle attività decisionali. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema informatico in grado di espletare, tra l'altro, funzioni di acquisizione e validazione di dati rilevati dalle reti di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di inquinamento atmosferico ed acustico, verificando, in tempo reale, il rispetto di standard prefissati attraverso la ricostruzione dello stato di qualità dell'aria dell'area in esame. Il sistema deve fornire previsioni dell'evoluzione del fenomeno di inquinamento atmosferico sulla base di modelli di simulazione degli andamenti dei fattori connessi, quali flussi di traffico, localizzazione e tipologia delle sorgenti fisse di emissione. Il sistema, inoltre, deve elaborare attraverso l'impiego anche di tecniche di sistemi esperti, strategie di intervento, in particolare sulla componente traffico, per l'attivazione di idonee azioni correttive, immediate e di lungo termine, supportando la elaborazione di piani di risanamento, attraverso la valutazione comparata di possibili scenari alternativi;

sviluppo e messa a punto di un programma automatizzato in grado di attribuire, sulla base dei dati rilevati attraverso strumentazioni, se del caso appositamente realizzate e/o ottimizzate, la emissione degli agenti inquinanti l'atmosfera alle diverse fonti di potenziale inquinamento presenti nell'area. Il programma deve inoltre consentire la simulazione delle modalità di diffusione, trasporto e deposizione dei principali inquinanti chimici delle aree urbane, attraverso opportuni modelli matematici integrati con banche dati, territoriali e non, descrittive dell'ambiente medesimo, quali catasto delle emissioni di inquinamento da stazioni fisse, dati di traffico e dati meteorologici. Le strumentazioni realizzate ed il programma messo a punto devono essere integrabili nel sistema informatico considerato nel primo sottotema;

sviluppo e messa a punto di un programma automatizzato in grado di consentire, sulla base dei dati rilevati attraverso strumentazioni fisse e mobili, se del caso appositamente realizzate e/o ottimizzate, la valutazione dei livelli di inquinamento acustico in aree urbane ed industriali, con particolare riferimento al traffico veicolare. Le strumentazioni devono rilevare tutte le informazioni necessarie al programma per la determinazione dei livelli e della distribuzione del rumore e per l'identificazione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse fonti di emissione. Le strumentazioni realizzate ed il programma messo a punto devono essere integrabili nel sistema informatico considerato nel primo sottotema;

messa a punto del sistema completo e relativa validazione su un'area campione, attraverso una campagna di prove significative delle diverse tipologie di situazioni, con particolare riferimento alla verifica funzionale delle soluzioni proposte a supporto delle attività decisionali. Verifica della integrabilità del sistema con altri sistemi anche più ampi, operanti a livello locale e nazionale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i settemilacinquecento milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei fenomeni di inquinamento atmosferico, alla simulazione, mediante modelli matematici a scala territoriale, dei principali fattori relativi alla generazione, trasformazione chimica, diffusione e deposizione degli inquinanti. Sviluppo di specifiche competenze nella progettazione d'impiego di strumentazione meteorologica, in particolare per misure remote utilizzanti tecniche elettroniche, acustiche ed elettromagnetiche. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 18 - Controllo delle acque e del suolo a supporto della gestione delle risorse di bacini idrografici.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di un sistema integrato di monitoraggio di bacini idrografici. critici sotto il profilo del rischio idrogeologico e geomorfologico, finalizzato alla previsione del rischio e alla gestione, anche in situazioni di emergenza, delle risorse idriche del bacino, attraverso l'acquisizione in continuo e l'organizzazione dei dati sullo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee e sui movimenti franosi delle aree a forte attività erosiva, specie in presenza di insediamenti abitativi. Il sistema deve utilizzare tecnologie innovative di rilevamento, anche a tali fini appositamente sviluppate e/o ottimizzate. Il sistema deve essere in grado di fornire automaticamente supporto alle decisioni, sia in situazioni di emergenza sia in situazioni ordinarie, per la individuazione degli interventi a più lungo termine da attuare nell'ambito della gestione ordinaria, anche in relazione alle conseguenze di realizzazioni strutturali sul territorio. Il sistema deve prevedere l'acquisizione di dati ed informazioni sia direttamente dalle reti di rilevamento, sia da sistemi periferici a tali fini operanti, nonché integrarsi con sistemi più ampi, anche a livello nazionale, al fine di fornire ed acquisire i dati opportuni per una gestione integrata dei sistemi considerati. Validazione del sistema attraverso sperimentazioni applicative su di un campione significativo di tipologie di situazioni, specie per quanto attiene la verifica della funzionalità delle soluzioni proposte a supporto delle attività decisionali. La ricerca si articola in cinque sottotemi:

sviluppo e realizzazione di un sistema informatico in grado di integrare i dati dinamici forniti dalle reti di monitoraggio con dati statici o «quasi statici», quali assetto del territorio, localizzazione e quantizzazione delle sorgenti inquinanti. Il sistema deve fornire con continuità lo stato dell'ambiente idrogeologico mediante mappe di precipitazioni, mappe di qualità dei corpi idrici, e mappe dei livelli piezometrici delle falde, segnalando l'insorgere di situazioni di crisi ambientale quali piene, magre, depauperamento falde, superamento dei livelli di inquinamento, fenomeni di dissesto geologico. Il sistema deve prevedere l'evoluzione dei fenomeni di degrado ed elaborare, attraverso l'impiego anche di tecniche di sistemi esperti, strategie di intervento in situazioni critiche. Il sistema, inoltre, deve permettere la elaborazione di piani di intervento strutturale, in funzione della evoluzione degli scenari d'uso del territorio;

sviluppo di un sistema integrato per la interpretazione di dati provenienti da misurazione effettuate mediante tecniche radar/meteo e/o multi radar/meteo, eventualmente all'uopo sviluppate, nonché provenienti da reti di apparecchiature convenzionali di telepluviometri e teleidrometri, al fine di acquisire, in forma continua ed accurata, le informazioni sulla dinamica della risorsa idrica. Il sistema deve consentire la previsione degli andamenti della disponibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento al verificarsi di situazioni critiche, quali magre, piene ed esondazioni, ed essere integrabile con quello considerato nel primo sottotema;

sviluppo di un sistema integrato per il monitoraggio delle fasce di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee e della qualità delle acque superficiali. A tale riguardo deve essere considerato il monitoraggio a valle degli impianti di depurazione delle acque reflue, specie da processi industriali. Il sistema deve consentire l'acquisizione in continuo dei parametri caratterizzanti lo stato di qualità delle acque, segnalando la necessità di interventi di controllo sugli impianti di emungizione idrica, sulle reti di adduzione dei reflui e sugli impianti di trattamento. Il sistema deve essere integrabile con quello considerato nel primo sottotema;

progettazione e realizzazione di una rete per il monitoraggio idrogeologico e geomorfologico di aree a forte attività erosiva, caratterizzate da movimenti franosi, quali ad esempio coltri vulcaniche, litoidi sovrapposti e basamenti plastici ad elevato grado di dissesto, con particolari riflessi sugli insediamenti abitativi. Per la realizzazione della suddetta rete devono essere sviluppate ed ottimizzate tecnologie quali l'interferometria a laser, il rilevamento delle emissioni acustiche, il rilevamento in continuo di parametri idrogeomorfologici tramite sensori inclinometrici, estensimetrici, piezometrici, pluriometrici. Il monitoraggio deve prevedere l'acquisizione dei dati in tempo reale, anche utilizzando telemetria via satellite. La rete deve essere integrabile con il sistema informatico considerato nel primo sottotema;

assemblaggio, integrazione e messa a punto del sistema completo e relativa validazione su un'area campione, mediante una campagna di prove significative di diverse tipologie di situazioni, con particolare riferimento alla verifica funzionale delle soluzioni proposte a supporto delle attività decisionali. Verifica della integrabilità del sistema con sistemi più ampi, anche a livello nazionale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i novemila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio delle metodiche di analisi e pianificazione del territorio e di gestione delle relative risorse, allo studio ed alla modellazione della fenomenologia idrologica ed idrogeologica, meteorologica e dei fenomeni erosivi. Sviluppo di specifiche competenze nella progettazione ed impiego di strumentazione di misura analitica chimico-fisica dei parametri idraulici e meteoro-

logici, con particolare riguardo alla radarmeteorologia e alle tecniche di misura remote in generale. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i milleduecento milioni di lire.

Tema 19 - Controllo per l'ottimale gestione della erogazione di acqua potabile per gli acquedotti.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo e messa a punto di un sistema di rilevazione e controllo delle acque, per l'approvvigionamento e l'immissione in acquedotto. Il sistema deve utilizzare tecniche innovative di rilevamento, anche biologiche, e fornire supporto alle decisioni in situazioni di emergenza quantitativa e qualitativa delle acque. Il controllo sugli approvvigionamenti deve rilevare i fattori di inquinamento significativi, compresi i microinquinanti previsti dalle normative in materia, e operare la regolazione automatica, in continuo, dei flussi in entrata fino alla eliminazione di uno o più dei flussi stessi. Il controllo, attraverso monitoraggio in continuo e conseguenti ipotesi di interventi operativi, deve consentire la verifica del corretto funzionamento degli impianti di potabilizzazione, per evitare l'afflusso di acqua non potabile in rete. Realizzazione di un rilevatore biologico di sostanze tossiche, anche a struttura chimica indeterminata, presenti nelle acque destinate all'uso umano, utilizzabile dal sistema messo a punto. Verifica del sistema attraverso sperimentazioni applicative su di un campione significativo di tipologie di situazioni, specie per quanto attiene la verifica della funzionalità delle soluzioni proposte a supporto delle attività decisionali. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto di un sistema informatico di elaborazione dei dati sulle acque, in grado di valutare in tempo reale le situazioni di funzionamento ed attivare gli opportuni interventi per garantire la gestione ottimale dei flussi. In particolare il sistema deve modulare in automatico i vari flussi di approvvigionamento, sulla base delle relative portate e di eventuali contaminazioni. Il sistema, inoltre, deve fornire ipotesi di soluzioni, per la ottimale regolazione delle erogazioni in rete. Verifica, tramite prove significative in campo, e comparazione delle prestazioni tecnico-economiche con gli altri sistemi in uso;

progettazione e realizzazione di rilevatori, anche biologici, ad elevata sensibilità, in grado di determinare la portata e la qualità delle acque, operando in continuo ed in forma automatica, e di trasmettere, con modalità e forma idonea per la memorizzazione su supporti informatici, i dati analitici relativi ai flussi delle acque ed ai parametri previsti dalla normativa per quelle destinate al consumo umano. Verifica, tramite prove significative in campo, e comparazione delle prestazioni tecnico-economiche con gli altri sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione di un prototipo di biosensore per il controllo tossicologico dell'inquinamento idrico, che utilizzi un sistema biologico in grado di rilevare, anche in continuo, sia sostanze tossiche a struttura chimica definita, sia sostanze potenzialmente tossiche a struttura chimica indeterminata, producendo segnali in forma elaborabile. Il sistema deve essere in grado di operare in ambiente esterno e in forma completamente automatica. Verifica, tramite prove significative in campo, e comparazione delle prestazioni tecnico-economiche con gli altri sistemi in uso;

messa a punto del sistema realizzato, integrato dai sensori sviluppati e completo dei dispositivi per il controllo automatico in continuo della propria ottimale funzionalità. Validazione del sistema attraverso campagne di prova significative di differenti tipologie di situazioni. Verifica di funzionalità mediante applicazione su di un impianto di potabilizzazione in esercizio di dimensioni significative.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i settemila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca altamente qualificati, orientati allo studio delle tecniche di progettazione di impianti e di reti idrauliche e dei relativi controlli di regolazione e/o processo, con specifiche competenze nella progettazione di software per il monitoraggio e la regolazione di sistemi complessi. Sviluppo di conoscenze atte a consentire l'interazione con le specifiche competenze, per la progettazione e sviluppo tecnologico di strumentazione analitico chimico biologica e di dispositivi sensoriali basati su principi biochimici e/o biofisici, atti al rilevamento dello stato di potabilità delle acque e della presenza di eventuali inquinanti. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

In relazione alle attività scientifiche e di sviluppo in atto nel Mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 9, 11, 12, 17, 18 e 19, del Programma nazionale di ricerca per l'ambiente devono essere sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, è affidata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato nel termine la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma.

3. In relazione alla scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in sede di valutazione delle offerte è considerato elemento di priorità la presenza di attività di ricerca e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e, in via subordinata, di centri di ricerca.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta deve essere, a pena di inammissibilità, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata (sempre a pena di inammissibilità) di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate. L'offerta non può riguardare nemmeno ricerche che siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione, sia in proprio con finanziamento pubblico. L'offerta, altresì, non può riguardare attività di formazione oggetto di altri interventi pubblici.

2. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 3 e comma 4.

3. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

4. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti si avvalgono, tra le altre, delle strutture universitarie e postuniversitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività.

5. Le offerte riguardanti i temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in relazione al vincolo di traduzione industriale dei risultati in detti territori, vincolo che costituisce condizione aggiuntiva per la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati stessi di cui al punto 13 dello schema di capitolato tecnico, devono quantificare, in particolare, gli effetti della industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali per il Mezzogiorno.

Art. 6.

1. Le offerte devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 12 giugno 1991 oppure devono essere presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tenologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e, pertanto, i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione dei temi riportati al precedente art. 1, comprensivi degli oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2. In relazione alle finalità di promuovere lo sviluppo delle attività scientifiche e tecnologiche nel Mezzogiorno, in particolare ai fini di un organico potenziamento delle strutture di ricerca, per i temi da sviluppare nelle aree meridionali specificatamente individuati nel precedente art. 1 la misura dell'anticipo prevista nello schema di capitolato tecnico di cui al precedente comma è elevata al 30% dell'importo contrattuale.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

SCHEMA DI OFFERTA

allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1991

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

(data)

....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. .... del .... il la .... (denominazione e sede legale del soggetto) .... presenta l'offerta concernente il tema denominato: .... (programma nazionale e tema, numero e titolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n........... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;
4) notizie sulla ricerca;
5) notizie sulle attività di formazione.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver, in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione: ....

1.2 Forma giuridica: ....

1.3 Sede sociale: ....

1.4 Sede amministrativa: ....

1.5 Codice fiscale: ....

1.6 Partita IVA: ....

1.7 Indirizzo: ....

1.8 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.: ....
(indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza).

1.9 Anno fondazione ....

1.10 Capitale sociale ....
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate).

1.11 Principali interessati al capitale ....
(indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza espressi in percentuale ed in valore assoluto)

1.12 Gruppo di appartenenza: ....
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo)

1.13 Cariche sociali: ....
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali: ....

1.15 Attività esercitate: ....
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore: ....
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

(*) Nel caso di consorzi - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 - le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 - le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

1.17 Caratteristiche aziendali: ....
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale).

1.18 Dipendenti: ....
(indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione:
— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni: ....
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20 Fatturato: ....
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21 Investimenti: ....
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine).

1.22 Leasing: ....
(indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso)..

1.23 Assicurazioni: ....
(indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso per ramo di rischio).

1.24 Contributi previdenziali: ....
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.25 Gravami in essere: ....
(indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.).

1.26 Posizione fiscale: ....
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.27 Regime patrimoniale: ....
(indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata).

1.28 Esposizioni debitorie al: ....
(aggiornate alla data più recente possibile).

1.28.1 Banche di credito ordinario: ....
(indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie).

1.28.2 Istituti di credito a medio e lungo termine: ....
(indicare per ciascun istituto, finanziamento, residuo debito e garanzie).

1.29 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca: ..
(illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine).

1.30 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri;
— ricercatori senior, junior, neolaureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).

1.31 Principali responsabili delle attività di ricerca: ....

1.32 Spese per la ricerca: ....
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi).

1.33 Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevetto presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti: ....

1.34 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali: ....

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Atto costitutivo: ....

2.2 Statuto in vigore: ....

2.3 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ....

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 Bilanci: ....

3.2 Relazioni del consiglio di amministrazione: ....

3.3 Relazioni del collegio sindacale: ....

3.4 Attestazioni di certificazione: ....
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste).

3.5 Informazioni economico-finanziarie: ....
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue):

Situazione patrimoniale

Attivo:

immobili
impianti e macchinari
altre immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni lorde in esercizio
— fondo ammortamento
immobilizzazioni nette in esercizio
immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni tecniche nette

Attività immateriali e oneri pluriennali netti
partecipazioni nette
crediti ed altre attività nette a lungo termine

Totale immobilizzazioni finanziarie nette

Attività immobilizzate

Magazzino netto

Anticipi a fornitori
crediti finanziari a breve termine
crediti commerciali a breve termine
crediti diversi a breve termine
fondo svalutazione crediti

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.

Nel caso di consorzi - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Crediti netti a breve termine
Altre attività a breve termine
titoli e attività finanziarie a breve termine nette
cassa e banca
Totale attività liquide
Attività correnti
Attivo netto
Conti d'ordine
circolazione cambiaria

Passivo:
capitale sociale
versamento azionisti in conto capitale
— azionisti conto sottoscrizione
Capitale versato
riserva sovrapprezzo azioni
riserve da rivalutazione
altre riserve
— azioni proprie
Riserve
risultato di bilancio
— distribuzioni deliberate sull'utile dell'esercizio
Risultato dell'anno a riserve
Capitale netto
fondo indennità fine rapporto
fondo oneri e spese future
Totale fondi accantonati
obbligazioni nette
debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti
altri debiti finanziari a lungo termine
debiti commerciali e diversi a lungo termine
Totale debiti consolidati
Capitali permanenti
debiti finanziari a breve termine verso banche e istituti
altri debiti finanziari a breve termine
Totale debiti finanziari a breve termine
Debiti commerciali a breve termine
Fondo imposte
Debiti diversi ed altre passività a breve termine
Passività correnti
Passivo netto

Conto economico

Ricavi netti d'esercizio
+ capitalizzazioni ad immobilizzazioni tecniche
+ variazione semilavorati, prodotti e commesse
Prodotto d'esercizio
- acquisti netti
+ variazione scorte materie prime, materiali e merci
- spese per prestazioni di servizi
Valore aggiunto
- costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.)
Margine operativo lordo
- quota ammortamento ordinario
- quota ammortamento anticipato ed accelerato
- accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi
Margine operativo netto
+ saldo proventi ed oneri diversi
+ proventi/- perdite finanziarie (1)
+ attività immateriali capitalizzate
- ammortamento attività immateriali
- oneri finanziari netti
Utile corrente
+ saldo componenti straordinari (2)
Risultato rettificato ante imposte
- imposte nette

Risultato netto rettificato
+ plusvalenze da valutazioni
- accantonamenti a riserve
+ utilizzi di riserve
+ versamenti e remissioni debiti da azionisti
Risultato di bilancio

Flussi finanziari

Impieghi
Investimenti fissi
Capitalizzazioni oneri immateriali
investimenti in partecipazioni
aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine
Investimenti finanziari
Dividendi ed altre distribuzioni
rimborso debiti finanziari a lungo termine
diminuzioni debiti finanziari a breve termine
Diminuzione indebitamento
+ aumento - diminuzione capitale circolante commerciale (3)
+ aumento diminuzione liquidità (4)
Totale impieghi

Fonti:
risultato netto rettificato
+ quote ammortamento
+ variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future
+ svalutazioni
- plusvalenze/+ minusvalenze da realizzo
altre variazioni
Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione)
Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali
disinvestimento di partecipazioni
diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo termine
Disinvestimenti finanziari
Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi
Contributi capitalizzati
nuovi finanziamenti a lungo termine
aumento debiti finanziari a breve termine
aumento indebitamento
Totale fonti

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Identificazione della ricerca

4.1.1 Titolo della ricerca (tema)..

4.1.2 Esperienze del proponente nel settore:..................................

4.1.3 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:
....

---

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e della variazione dei fondi partecipazioni e titoli.

(2) Comprende plusvalenze, minusvalenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate.

4.1.4 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.5 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.6 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

4.2 Descrizione della ricerca: ....

4.2.1 Sottotemi: ....
(dettagliare, dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.
La descrizione, tra l'altro, deve menzionare, il complesso del personale coinvolto in termini di anni/uomo, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1 ....

4.2.1.n Sottotema n.: ....

4.2.2 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali: ....
(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, devono essere inoltre esplicitate le modalità per la prevista industrializzazione dei risultati in detti territori).

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale dei settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca: ....

4.2.4 Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione: ....

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema: ....
(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, gli effetti dell'industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali devono essere opportunamente evidenziati e quantificati, anche con diretto riferimento allo sviluppo di detti territori).

4.2.6 Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso: ....

4.2.7 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti: ....

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca: ....
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato I).

4.3.1 Denominazione: ....

4.3.1.1 Forma giuridica: ....

4.3.1.2 Sede sociale: ....

4.3.1.3 Sede amministrativa: ....

4.3.1.4 Codice fiscale: ....

4.3.1.5 Partita IVA: ....

4.3.1.6 Indirizzo: ....

4.3.1.7 Struttura di ricerca proposta ....
(Divisione, dipartimento, unità operativa)

4.3.1.8 Responsabile della struttura: ....

4.3.1.9 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari,
amministrativi, addetti ad altre mansioni):

4.3.1.10 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

4.3.1.11 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ....

4.3.1.12 Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali: ....

4.3.1.13 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca: ....

4.3.1.14 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.15 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire).

4.3.n Denominazione: ....

4.4 Esposizione dell'impegno finanziario: ....

4.4.1 Impegno finanziario della ricerca: ....

4.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso, fra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

— Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa totale del personale calcolata come costo marginale delle risorse, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno anni/uomo).

— Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo).

— Commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione).

— Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca).

— Materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

— Commesse esterne di ricerca: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse).

— Commesse esterne di servizio: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Missioni e viaggi: lire ....
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

4.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voce di spesa: ....
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1).

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: ....
(indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1).

4.4.2.1 Sottotema 1: ....

4.4.2.n Sottotema n: ....

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca: ....
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa c/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale.
Le predette informazioni devono essere fornite anche per:
— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio - ex art. 2, lettere *b)*, ed *f)*, legge n. 46/1982;
— i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

4.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ....
....

4.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ....
....

4.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno: ....
(indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente previsto dal bando nelle aree meridionali).

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Identificazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo (tema): ....

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei relativi livelli di qualificazione previsti: ....

5.1.3 Articolazione di massima, anche temporale, delle attività di formazione in sottotemi con individuazione delle rispettive figure professionali e dei risultati attesi: ....

5.1.4 Esposizione delle metodologie e delle procedure di selezione iniziale e di valutazione in itinere dei formandi, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo: ....

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

5.2 Descrizione delle attività di formazione.

5.2.1 Sottotemi: ....
(esplicitare — dal punto 5.2.1.1 al punto 5.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.1.3, la struttura di massima dei percorsi formativi, fornendo, in relazione alle figure professionali ed ai livelli di qualificazione previsti, la tipologia dei moduli in cui si articola anche temporalmente l'attività formativa. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il numero minimo del personale da formare e di quello che dovrà superare la valutazione finale, gli eventuali periodi di formazione all'estero nonché individuare le strutture coinvolte nell'attività di formazione).

5.2.1.1 Sottotema 1: ....

5.2.1.n Sottotema n: ....

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso dell'attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta, nonché con quelle relative a programmi di ricerca inerenti il settore interessato: ....

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nell'attività di formazione: ....
(devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione (e non di servizio o supporto alle stesse attività) previste al precedente punto 5.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 —, sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione: ....

5.3.1.1 Forma giuridica: ....

5.3.1.2 Sede sociale: ....

5.3.1.3 Sede amministrativa: ....

5.3.1.4 Codice fiscale: ....

5.3.1.5 Partita IVA: ....

5.3.1.6 Indirizzo: ....

5.3.1.7 Struttura di ricerca proposta: .... (Divisione, dipartimento, unità operativa)

5.3.1.8 Responsabile della struttura: ....

5.3.1.9 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: .... (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, *espresso in numero di persone ed anni/uomo, ripartito secondo* le due seguenti classificazioni:

— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;

— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

5.3.1.10 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

5.3.1.11 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ....

5.3.1.12 Indicazione dei responsabili delle attività di formazione e cenni sui loro profili professionali: ....

5.3.1.13 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione: ....

5.3.n Denominazione: ....

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario.

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione: ....

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: .... (indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA).

— Attività di formazione professionale: lire .... (indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione volte a fornire sia la preparazione teorica e professionale, sia l'esperienza operativa in ambienti scientifici, tecnologici ed industriali. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario e ripartito per livelli di costo, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa).

— Spese generali: lire .... (comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione).

— Commesse esterne di servizi: lire .... (indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Personale in formazione: lire .... (indicare il costo del personale in formazione specificando in apposito dettaglio separato il costo annuo, gli anni uomo ed il numero di persone).

— Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: lire .... (indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio separato i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero).

— Copertura assicurativa del personale: lire .... (indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi, il costo orario della copertura assicurativa dei docenti, le tipologie di rischio coperte).

— Missioni e viaggi: lire .... (indicare il relativo impegno finanziario, con esclusione di quello attinente il personale in formazione).

— .... lire .... (indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa: .... (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: .... (indicare — dal punto 5.4.2.1 al punto 5.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 5.4.1).

5.4.2.1 Sottotema 1: lire ....

5.4.2.n Sottotema n: lire ....

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: .... (indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 5.3, l'impegno *finanziario relativo alle attività di formazione ripartito* per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, legge n. 46/1982;

— i singoli soci evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ....

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ....

5.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di formazione da sviluppare nel Mezzogiorno: .... (indicare per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 5.3, l'impegno finanziario relativo alla quota di attività di formazione da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali).

91A0731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Sibilla» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 24 maggio 1974, rep. 19896, reg. soc. 4056, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Castello» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 31 dicembre 1985, rep. 6226, reg. soc. 7946, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 20 febbraio 1986, rep. 177099, reg. soc. 8180, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «C.I.S.S.M. - Centro indagini statistiche sociologiche e di mercato a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amora in data 29 gennaio 1981, rep. 1489, reg. soc. 5569, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Vitivinicola - Talsanese a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Frascolla in data 26 gennaio 1981, rep. 13157, reg. soc. 5577, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Nocam» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Torricella in data 24 aprile 1976, rep. 2573, reg. soc. 4501, tribunale di corte d'appello di Lecce;

società cooperativa edilizia «Fema a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 30 ottobre 1973, rep. 19016, reg. soc. 3881, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Ottantaquattro a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 16 aprile 1984, rep. 172981, reg. soc. 6757, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ste.Da - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 12 settembre 1980, rep. 28777, reg. soc. 5432, tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo «Coo.De.Tar.» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 10 novembre 1978, rep. 25855, reg. soc. 5047, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.R.In.To. - Cooperativa riabilitazione inserimento tossico-dipendenti - S.r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 11 giugno 1984, rep. 9746, reg. soc. 6818, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Giovanni D'Oria a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 8 aprile 1976, rep. 22364, reg. soc. 4421, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.A. - Cooperativa edilizia appalti a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 18 marzo 1980, rep. 198341, reg. soc. 5323, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vittoria» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 24 ottobre 1983, rep. 34414, reg. soc. 6656, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Delfino a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 5 maggio 1957, rep. 285996, reg. soc. 2377, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Gamma» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Sebastio in data 11 giugno 1973, rep. 12005, reg. soc. 3725, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gigi Ghirotti a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Panetti in data 3 luglio 1981, rep. 1384, reg. soc. 5721, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Aeromessapia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 22 giugno 1976, rep. 61119, reg. soc. 4480;

società cooperativa mista «Sicurtà a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore in data 29 gennaio 1981, rep. 1492, reg. soc. 5570, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Achille Grandi a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 18 dicembre 1984, rep. 36387, reg. soc. 7122, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Filca - Cisl a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Oliva in data 30 ottobre 1978, rep. 36278, reg. soc. 4960, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Sommozzatori del porto a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 13 dicembre 1976, rep. 161298, reg. soc. 4559, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Stattese a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 28 marzo 1984, rep. 3757, reg. soc. 6755, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Interforze - Casa mia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 28 gennaio 1979, rep. 443, reg. soc. 5046, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «A.Mi.Ci. - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 18 agosto 1980, rep. 1776, reg. soc. 5443, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Ascona a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 9 maggio 1975, rep. 289917, reg. soc. 4263, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Manuela I a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 26 giugno 1986, rep. 16297, reg. soc. 8271, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Domus a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Elia in data 23 novembre 1972, rep. 253632, reg. soc. 3591, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Bolina a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 16 aprile 1987, rep. 253130, reg. soc. 8882, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Sidermontaggi Prima a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito de Stefano in data 15 febbraio 1986, rep. 129047, reg. soc. 8054, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vigil vita antincendi S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Mardesic in data 30 aprile 1987, rep. 4117,470, reg. soc. 1376/87, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Casacai a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Porta in data 23 febbraio 1978, rep. 25988, reg. soc. 10318, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Chester Parrv» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 10 marzo 1982, rep. 112821, reg. soc. 13883, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Traduttori interpreti a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Carino in data 22 marzo 1978, rep. 1142, reg. soc. 10196, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prime T» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 16 dicembre 1986, rep. 4114, reg. soc. 20786, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Serena» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 20 luglio 1979, rep. 43522, reg. soc. 11281, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «General services - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 10 maggio 1985, rep. 136678, reg. soc. 17402, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Espansione immobiliare - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Tarsia in data 29 luglio 1983, rep. 2924, reg. soc. 15212, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Maria Luisa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Sorvillo in data 9 dicembre 1976, rep. 26429, reg. soc. 9451, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnoart - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Carino in data 20 febbraio 1986, rep. 43349, reg. soc. 19402, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cigno» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 5 giugno 1979, rep. 7068, reg. soc. 11240, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Farfalla da prato» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Cesari in data 5 marzo 1980, rep. 8091, reg. soc. 11763, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Andromaca a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 21 aprile 1978, rep. 72267, reg. soc. 10309, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Mea domus a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 22 maggio 1976, rep. 215665, reg. soc. 8803, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Consorzio per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato e della piccola impresa nell'area metropolitana di Bari - Società consortile cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Toni in data 21 luglio 1983, rep. 3143, reg. soc. 736/83, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Uniacep 21 a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 13 giugno 1977, rep. 4060, reg. soc. 555/77, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teta con Alfa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 28 ottobre 1980, rep. 9542, reg. soc. 12324, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteragro Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, reg. soc. 1240/85, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Acli-Casa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 11 giugno 1976, rep. 33423, reg. soc. 8844, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 5 giugno 1948, rep. 16234, reg. soc. 3170, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Camping club Le Terrazze a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 10 maggio 1985, rep. 105056, reg. soc. 17855, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Europa Sei a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 14 settembre 1977, rep. 4585, reg. soc. 9819, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Dea a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 31 marzo 1977, rep. 3512, reg. soc. Bari.

Con decreti ministeriali 4 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.La.P. - Cooperativa lavoratori porticesi a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Carrabba in data 18 dicembre 1984, rep. 14555, reg. soc. 3086, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Antares a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 23 ottobre 1980, rep. 56123, reg. soc. 3608, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «S. Giuseppe a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Fiordiliso in data 6 luglio 1971, rep. 109840/9134, reg. soc. 533/71, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Omnibus a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 27 maggio 1982, rep. 3578, reg. soc. 2700, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Eva a r.l.», con sede in Qualiano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 28 febbraio 1985, rep. 19244, reg. soc. 4662, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rucco a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 7 maggio 1971, rep. 51427, reg. soc. 317, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Marisa a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 19 novembre 1980, rep. 6603, reg. soc. 3830, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Madian a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Lezza Oliviero in data 28 gennaio 1982, rep. 130, reg. soc. 875, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Garofano a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 3 dicembre 1980, rep. 6684, reg. soc. 492, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Giovani funghicultori a r.l.», con sede in San Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Jannitti in data 23 luglio 1986, rep. 25964, reg. soc. 92, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Giorgio a r.l.», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Tufano in data 28 settembre 1981, rep. 82888, reg. soc. 3606, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Paolino a r.l.», con sede in San Paolo Belsito (Napoli), costituita per rogito Margarita in data 4 gennaio 1985, rep. 573, reg. soc. 3590, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Mansueta a r.l.», con sede in Sant'Agnello (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 18 gennaio 1979, rep. 42258, reg. soc. 1715/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Juventus a r.l.», con sede in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Gisolfi in data 23 gennaio 1973, rep. 30830, reg. soc. 324, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Salice Allegro a r.l.», con sede in Serrara Fontana (Napoli), costituita per rogito Savastano in data 29 luglio 1977, rep. 6370, reg. soc. 1590, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Dalmine Torre a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 12 gennaio 1976, rep. 50451, reg. soc. 537, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Censimento 81» a r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Matrone in data 6 novembre 1981, rep. 1719, reg. soc. 4117, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Croce a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 30 settembre 1974, rep. 66800, reg. soc. 1597, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Resurrezione torrese a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 14 settembre 1978, rep. 71925, reg. soc. 1890, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Gazzella a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Marino in data 27 giugno 1975, rep. 441245, reg. soc. 1208, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova assistenza sociale a r.l.», con sede in Trecase (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 21 novembre 1983, rep. 23001, reg. soc. 2738, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Gennaro a r.l.», con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito Scarnecchia in data 30 marzo 1984, rep. 8714, reg. soc. 2288, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Flos Carmeli a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito D'Anna in data 7 luglio 1986, rep. 18097, reg. soc. 5198, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Pa.N. - Cooperativa parcheggiatori napoletani - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 11 aprile 1983, rep. 27615, reg. soc. 1895, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Casa e territorio Nola quinta cooperativa a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 6 aprile 1981, rep. 2528, reg. soc. 1924, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo Città a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fisichella in data 5 luglio 1982, rep. 7638, reg. soc. 3064, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.A.P. - Cooperativa affissioni pubblicitarie - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 5 maggio 1981, rep. 25727, reg. soc. 2291, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Normanna a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Maffia in data 23 giugno 1981, rep. 55388, reg. soc. 2371, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Casa e territorio Nola seconda a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 2 aprile 1981, rep. 2506, reg. soc. 2375, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fiorente 78 a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Rotondano in data 9 febbraio 1978, rep. 4777, reg. soc. 560, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Garofano a r.l.», con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 23 aprile 1985, rep. 39846, reg. soc. 3878, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edil Famiglia di Barano d'Ischia a r.l.», con sede in Barano d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 4 marzo 1972, rep. 4006, reg. soc. 321, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Vesuvio a r.l.», con sede in Cercola (Napoli), costituita per rogito Gisolfi in data 3 luglio 1970, rep. 15144, reg. soc. 527, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Santa Maria delle Grazie a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 20 novembre 1975, rep. 69039, reg. soc. 1836, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Attiva a r.l.», con sede in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 22 febbraio 1979, rep. 43400, reg. soc. 1119/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Petra 99 a r.l.», con sede in Pomigliano (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 18 maggio 1982, rep. 96863, reg. soc. 2809, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil pompeana a r.l.», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 16 aprile 1985, rep. 49114, reg. soc. 3655, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Irse a r.l.», con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 28 dicembre 1979, rep. 7578, reg. soc. 1004/80, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa casa Torre del Greco 1 a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 22 settembre 1978, rep. 71967, reg. soc. 1906, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Impegno sociale a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Bellecca in data 8 ottobre 1985, rep. 11949, reg. soc. 6789, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.C.A. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 21 maggio 1985, rep. 14464, reg. soc. 4467, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Co.Gi.So. - Cooperativa giovanile Sorrento a r.l.», con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Cariello in data 17 aprile 1979, rep. 9441, reg. soc. 1862/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Volla (Napoli), costituita per rogito Paladini in data 28 febbraio 1984, rep. 9131, reg. soc. 1648, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «C.C.T. - Cooperativa culturale torinese» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Lobetti Bodoni in data 20 aprile 1977, rep. 49699, reg. soc. 1311/77, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Operaia agricola di Burolo» a r.l., con sede in Burolo (Torino), costituita per rogito Presbitero Francesco in data 11 ottobre 1964, rep. 40111/13763, reg. soc. 1111, tribunale di Ivrea;

società cooperativa mista «Avigliana 81 a r.l.», con sede in Avigliana (Torino), costituita per rogito Musso in data 14 luglio 1982, rep. 11515, reg. soc. 3252/82, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lacar a r.l.», con sede in Carmagnola (Torino), costituita per rogito Caligaris in data 1° aprile 1982, rep. 112997, reg. soc. 1948/82, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Commercianti associati Caselle» a r.l., con sede in Caselle Torinese (Torino), costituita per rogito Sicignano in data 7 aprile 1982, rep. 10941, reg. soc. 2213/82, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Consorzio di sviluppo agricolo di Chiomonte» a r.l., con sede in Chiomonte (Torino), costituita per rogito Silvestri in data 16 maggio 1976, rep. 1187, reg. soc. 1206/76, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «3 C - Cooperativa di consumo ciriacese a r.l.», con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Prost in data 20 ottobre 1977, rep. 144204, reg. soc. 2820/77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Elda» a r.l., con sede in Ciriè (Torino), costituita per rogito Castelli in data 18 ottobre 1957, rep. 42266, reg. soc. 716, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Casa nostra - Collegno a r.l.», con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 17 febbraio 1964, rep. 20520, reg. soc. 391, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Cantina sociale cooperativa della Bicocca» a r.l., con sede in Cuceglio (Torino), costituita per rogito Forma in data 22 giugno 1957, rep. 7443, reg. soc. 808, tribunale di Ivrea;

società cooperativa di consumo «Del Sud» a r.l., con sede in Cuorgnè (Torino), costituita per rogito Bruno Vincenzo in data 3 febbraio 1979, rep. 12131, reg. soc. 1992, tribunale di Ivrea;

società cooperativa mista «La nuova comune a r.l.», con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Sicignano in data 2 aprile 1982, rep. 10912, reg. soc. 2000/82, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Studio linea verde a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Liore in data 13 novembre 1979, rep. 18307, reg. soc. 2137, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «XXV aprile a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 24 febbraio 1981, rep. 111292, reg. soc. 2475, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Sara a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 24 novembre 1970, rep. 63762, reg. soc. 1334, tribunale di Ivrea;

società cooperativa mista «Coop. Villar» a r.l., con sede in Nichelino (Torino), costituita per rogito Sbarrato in data 7 settembre 1982, rep. 33338, reg. soc. 3805/82, tribunale di Torino;

società cooperativa agricola «Coala» a r.l., con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Marinone in data 27 aprile 1971, reg. soc. 628, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Rivarolo Canavese, in data 11 gennaio 1959, rep. 4540, reg. soc. 94, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Unità locale n. 33» a r.l., con sede in Garino di Vinovo (Torino), costituita per rogito Vosa in data 24 maggio 1980, rep. 2968, reg. soc. 2836/80, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «I.D.E.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 13 giugno 1985, rep. 17038, reg. soc. 8831, tribunale di Piacenza;

società cooperativa edilizia «Dacia» a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito Toscani in data 27 ottobre 1982, rep. 37982, reg. soc. 7159, tribunale di Piacenza;

società cooperativa edilizia «Edilizia residenziale Val Tidone» a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito Motti in data 21 ottobre 1982, rep. 19052, reg. soc. 7163, tribunale di Piacenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Autonoma muratori di Orezzoli di Ottone» a r.l., con sede in Orezzoli di Ottone (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 5 luglio 1960, rep. 4474/2210, reg. soc. 2193, tribunale di Piacenza;

società cooperativa edilizia «Alta Val Trebbia a r.l.», con sede in Ottone (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 27 ottobre 1979, rep. 42688, reg. soc. 5373, tribunale di Piacenza;

società cooperativa mista «Centro terapeutico Cavina a r.l.», con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Baruzzi in data 19 giugno 1985, rep. 87369, reg. soc. 10328, tribunale di Ravenna;

società cooperativa trasporto «C.E.C.O. - Trans» a r.l., con sede in Campegine (Reggio Emilia), costituita per rogito Beccari in data 25 maggio 1980, rep. 19049, reg. soc. 9742, tribunale di Reggio Emilia;

società cooperativa agricola «Agro forestale interprovinciale - Appennino s.r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Costabile in data 21 marzo 1985, rep. 1443, reg. soc. 15353, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Cooperativa edilizia recupero esistente a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Fornari in data 12 marzo 1979, rep. 23212, reg. soc. 9754, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Cooperativa studi e interventi per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio a r.l.», con sede in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Rota in data 6 giugno 1978, rep. 25949, reg. soc. 9294, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Società cooperativa per lo sviluppo agricolo turistico e sociale della montagna - Arcobaleno S.r.l.», con sede in Monchio delle Corti (Parma), costituita per rogito Vacandoli in data 23 giugno 1984, rep. 28932, reg. soc. 14457, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «Columbia a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Olivieri in data 27 novembre 1981, rep. 4205, reg. soc. 10016, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia e di produzione e lavoro «Donatello a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 22 febbraio 1979, rep. 38396, reg. soc. 7912, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Cooperativa romagnola tra bieticoltori - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Favori Miccoli in data 20 ottobre 1971, rep. 72396, reg. soc. 5011, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Il Focolare a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 10 dicembre 1954, rep. 19888/3317, reg. soc. 2876, tribunale di Forlì;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fusione a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Bonaventura Petricelli in data 25 ottobre 1961, rep. 68084, reg. soc. 3602, tribunale di Forlì;

società cooperativa mista «Circolo tennis Forlì» a r.l., con sede in Forlì, costituita per rogito Mercetoli in data 3 febbraio 1978, rep. 9729, reg. soc. 7304, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Spes Nostra» a r.l., con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 10 settembre 1964, rep. 21451, reg. soc. 4109, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Speranza a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 7 marzo 1963, rep. 78020, reg. soc. 3857, tribunale di Forlì;

società cooperativa edilizia «E.F. - Edificatoria forlivese a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 24 settembre 1975, rep. 22735, reg. soc. 6137, tribunale di Forlì;

società cooperativa mista «Cooperativa lavoratori esercizi pubblici e spettacolo - C.L.E.P.E.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Nicoletti in data 28 aprile 1975, rep. 3339, reg. soc. 1714, tribunale di Rimini;

società cooperativa di consumo «Mercurio romagnolo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 7 settembre 1972, rep. 19583, reg. soc. 5073, tribunale di Forlì.

Con decreti ministeriali 8 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santa Caterina a proprietà divisa a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito di Giovanni in data 25 marzo 1976, rep. 56570, reg. soc. 5591, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa mutua edilizia a responsabilità limitata - BEIGUA», con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 12 giugno 1963, rep. 47630, reg. soc. 3677, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Vi.Port. - Soc. coop. a r.l.», Savona - Vado Ligure; con sede in Savona, costituita per rogito di Giovanni in data 22 settembre 1981, rep. 64030, reg. soc. 7593, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Studio C» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito Rossi in data 7 aprile 1979, rep. 7269, reg. soc. 6540, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Alba Nuova» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito di Giovanni in data 11 maggio 1981, rep. 63566, reg. soc. 7435, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «C.E.D.I.N.A.I.L. - Società cooperativa mutua edilizia a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 13 novembre 1957, rep. 26429, reg. soc. 3164, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.Sca.M. - Cooperativa esercizio scaletti marittimi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Motta in data 3 dicembre 1974, rep. 25452/7363, reg. soc. 5307, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Oleandro II - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Motta in data 6 settembre 1977, rep. 29002, reg. soc. 5950, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Ligurimpianti a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Oliva in data 19 febbraio 1982, rep. 21241, reg. soc. 7862, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Edilfiore a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Lepri in data 19 ottobre 1979, rep. 22195, reg. soc. 6673, tribunale di Savona;

società cooperativa consumo «Co.Ge.Po. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alassio (Savona), costituita per rogito Sibelli in data 2 ottobre 1980, rep. 80137, reg. soc. 7087, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Edile Albingaunia» a r.l., con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Navone in data 23 gennaio 1952, rep. 2650, reg. soc. 1748, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Mutua edilizia Cairo» a r.l., con sede in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Benedetti in data 12 giugno 1971, rep. 46796, reg. soc. 4656, tribunale di Savona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa balneare albergatori Co.B.Al. a r.l.», con sede in Pietra Ligure (Savona), costituita per rogito Allegri in data 11 aprile 1980, rep. 21862, reg. soc. 6896, tribunale di Savona;

società cooperativa mista «Onda radio libera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito Baraldi in data 19 febbraio 1979, rep. 1039, reg. soc. 5444, tribunale di Ferrara;

società cooperativa mista «Consorzio fidi imprese artigiane della provincia di Ferrara» a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Coccioli in data 30 novembre 1979, rep. 2180, reg. soc. 5997, tribunale di Ferrara;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio pavimentisti levigatori Co.Pa.L. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito Maisto in data 15 dicembre 1983, rep. 57423, reg. soc. 7972, tribunale di Ferrara;

società cooperativa mista «C.I.M.E. - Consorzio imprese modenesi edilizia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 novembre 1975, rep. 28279/8712, reg. soc. 8472, tribunale di Modena;

società cooperativa mista «I salici a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito Malaguti in data 28 novembre 1977, rep. 21738/3697, reg. soc. 10300, tribunale di Modena;

società cooperativa mista «Agricola La Volta a r.l.», con sede in Prignano sulla Secchia (Modena), costituita per rogito Dallari in data 23 novembre 1983, rep. 23360/5718, reg. soc. 19483, tribunale di Modena;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio impiantisti Sassuolo a r.l.», con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Malaguti in data 23 aprile 1976, rep. 15281/2610, reg. soc. 8830, tribunale di Modena;

società cooperativa edilizia «Edificatrice comunale di Savignano sul Panaro» a r.l., con sede in Savignano sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 23 novembre 1963, rep. 10606/3966, reg. soc. 4568, tribunale di Modena;

società cooperativa di trasporto «Autotrasporti Monteluco» a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Imbellone in data 31 marzo 1968, rep. 13852, reg. soc. 304, tribunale di Spoleto;

società cooperativa edilizia «Spoleto 2000» a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Angelini Rota in data 30 aprile 1982, rep. 48288, reg. soc. 963, tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola «Lavoratori agricoli Bizzi a r.l.», con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Guerrieri in data 10 dicembre 1971, rep. 100776, reg. soc. 4296, tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Edil Nera» a r.l., con sede in Vallo di Nera (Perugia), costituita per rogito Angelini Rota in data 30 dicembre 1979, rep. 39232, reg. soc. 895, tribunale di Spoleto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Ternana» a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 23 settembre 1986, rep. 29530, reg. soc. 93/87, tribunale di Terni;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio-Torre» a r.l., con sede in Sangemini (Terni), costituita per rogito Clericò in data 26 marzo 1983, rep. 10762/4715, reg. soc. 113/83, tribunale di Terni.

91A0738

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.I.E.B.*, con sede in Genola (Cuneo) e stabilimento di Genola (Cuneo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ottavio Riccadonna*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. El.Be. - Elettronica Benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 maggio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Idroelettrica di Borgofranco*, dal 12 gennaio 1990 *Elettrochimica C.se S.r.l.*, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e stabilimento di Borgofranco di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sad Plastic*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sad Plastic*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. General Sider Italiana*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. General Sider Italiana*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *Ceramiche Bellini Arrigo*, con sede in Montespertoli (Firenze) e stabilimento di Montespertoli (Firenze):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 maggio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Filatura f.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 23 novembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. New style*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Milena confezioni*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11404/9.

3) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetri*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11404/10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Delta-Ti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 13 luglio 1987 al 18 settembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 settembre 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *B*), della legge n. 675/77.

2) *S.r.l. Recon cablaggi*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 22 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma secondo, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337.

4) *S.p.a. Aermarelli*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma secondo, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337.

5) *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Lainate (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):
periodo: dal 1° novembre 1990 al 20 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Tecner*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 5 novembre 1990 al 15 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Les Camiselles*, con sede in Dorno (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia):
periodo: dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Les Camiselles*, con sede in Dorno (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia):

periodo: dal 6 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Les Camiselles*, con sede in Dorno (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 9 marzo 1990; ultima proroga;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 18 giugno 1991 al 20 giugno 1991; ultma proroga;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Safica - Soc. anonima fabbrica italiana conserve alimentari*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia); uffici di Milano:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Safica - Soc. anonima fabbrica italiana conserve alimentari*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia); uffici di Milano:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Olivetti Sanyo industriale*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Alitec*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Diaspronsud*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Modinform*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Olivetti telecomunicazioni*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Olivetti prodotti industriali*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Prodest international*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Selin*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Syntax processing*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Olivetti office*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 maggio 1990;
prima concessione: dal 25 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Olivetti systems e networks*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 maggio 1990;
prima concessione: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 gennaio 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Manifatture di Castelnuovo*, con sede in Assisi, fraz. Castelnuovo (Perugia) e stabilimento di Assisi, fraz. Castelnuovo (Perugia):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 settembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 27 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 13 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 22 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 20 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari e Cittadella (Padova), uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari e Cittadella (Padova), uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 20 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 24 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 aprile 1989 al 24 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 ottobre 1989 al 24 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 aprile 1990 al 25 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata R.E.IN.*, già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, loc. Brecciarolo:

periodo: dal 7 giugno 1989 al 30 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11238/30.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agrimont* ora *Nuova Agrimont S.r.l.*, con sede in Milano e limitatamente alle unità di Priolo (Siracusa) e Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e limitatamente alle unità della Campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. M.I.L.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Breda fucine meridionali, settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Breda fucine meridionali, settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Conus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Uniroyal Manuli Rubber*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Italtractor meccanica* ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Italtractor meccanica* ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Farmitalia Carlo Erba*, con sede in Milano e uffici e laboratori di Milano, via Bezzi; Milano, via Imbonati; Nerviano (Milano):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati*, con sede in Bitetto (Bari) e stabilimento di Bitetto (Bari):

periodo: dal 17 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 17 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Turbo sud*, con sede in Taranto presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. S.I.F.I. Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Foglietta confezioni*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 18 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. La Marandrea*, con sede in Montemarciano (Ancona) e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 27 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - Fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Saip componenti*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Saip componenti*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. Temec*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

21) *S.n.c. Cappellificio e berrettificio Vescovi Danilo & C.*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Assisi (Perugia):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. M.C.V. Manufatti cemento vibrato*, con sede in Soleto (Lecce) e stabilimento di Soleto (Lecce):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Do.Ga. di Gaetani & C.*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 19 luglio 1990 al 19 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Yoshida Mediterraneo*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0739

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990 recante: «Determinazione del contingente delle serie di monete di speciale fabbricazione millesimo 1988». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, quinto rigo, dove è scritto: «... è stabilito in L. 30.025.000 pari a *60.500* pezzi ...», leggasi: «... è stabilito in L. 30.025.000 pari a *60.050* pezzi ...».

91A0835

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200